

GIURISPRUDENZA

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, 2 ottobre 2018, Prot. n. 52094/16 CA, Ordinariato Militare N. *Della soppressione della parrocchia X presso l'Accademia Militare Y* (Rev.do Z e altri – Congregazione per il Clero).*

SENTENTIA DEFINITIVA IN NOMINE DOMINI. AMEN

FRANCISCO PP. feliciter regnante, Pontificatus sui anno VI, die 2 octobris 2018, Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, videntibus Em.mis ac Rev.mis D.nis Dominico Card. Mamberti, *Praefecto*, Leonardo Card. Sandri, Iosepho Card. Versaldi, atque Exc.mis ac Rev.mis D.nis Philippo Iannone, O. Carm., et Francisco Daneels, O. Praem., *Ponente*, atque intervenientibus primum Cl.mo Michaële Meconcelli, *piae memoriae*, et dein Cl.mo Andrea Errera, tamquam Patrono Partis Recurrentis, et Cl.mo Tobia Krogner-Kornalik, utpote Patrono Congregationis pro Clericis et Exc.mi Episcopi Ordinarii Militaris in N, atque Rev.do P. Nicolao Schöch, O.F.M., Promotore Iustitiae Substituto, hanc definitivam tulit sententiam.

I. SPECIES FACTI

1. Duplici decreto, die memoriae S. Agathae scilicet 5 februarii anni 2016 lato, Exc.mus Episcopus militaris N paroeciam X apud militarem Aca-

SENTENZA DEFINITIVA NEL NOME DEL SIGNORE. AMEN

Felicemente regnando FRANCESCO, nel sesto anno del suo pontificato, il giorno 2 ottobre 2018, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, essendo Giudici nella causa gli Eminentissimi e Reverendissimi Signori Dominique Card. Mamberti, *Prefetto*, Leonardo Card. Sandri, Giuseppe Card. Versaldi e gli Ecc.mi e Rev.mi Mons. Filippo Iannone, O. Car. e Mons. Frans Daneels, O. Praem., *Ponente*, ed intervenendo dapprima il Ch.mo Michele Meconcelli, di pia memoria, ed in seguito il Ch.mo Andrea Errera in qualità di avvocato patrocinatore della parte ricorrente, e il Ch.mo Tobia Krogner-Kornalik, in quanto avvocato difensore della Congregazione per il Clero e dell'Ecc.mo Vescovo Ordinario Militare in N, e il Rev.do Padre Nikolaus Schöch, O.F.M., Promotore di Giustizia Sostituto, ha emesso questa sentenza definitiva.

I. SPECIES FACTI

1. Con un duplice decreto emanato nel giorno della memoria di Sant'Agata, ossia il 5 febbraio 2016, l'Ecc.mo Vescovo Militare di N ha soppresso la parrocchia

* Vedi dopo la sentenza il commento di G. PARISE, *Soppressione di una parrocchia e impossibilità di sanare un atto amministrativo illegittimo da parte del superiore gerarchico*.

demiam Y suppressit et Rev.dum Z, hucusque parochum paroeciae X, Moderatorem paroeciae militaris W nominavit. (Miro modo dein in notiziario Ordinariatus militaris decretum suppressionis paroeciae, omitta mentione diei memoriae S. Agathae, die 8 februarii latum dicitur!)

Rev.dus Z et duo paroeciani suppressae paroeciae, frustra revocatione eius suppressionis ab Exc.mo Episcopo petita, dein ad Congregationem pro Clericis provocaverunt. Rev.dus autem Z, adversus translationem ad paroeciam W, quae duplici legislatione regitur, nempe ecclesiastica et civili, non recurrit ad Congregationem pro Clericis, sed iurisdictionem civilem adire maluit. Ipse, vero, apud Congregationem varia damna resarcienda petiit.

2. Congregatio pro Clericis decreto diei 30 iunii 2016 recursum reiecit. Quod adversus decretum Recurrentes dein hoc Supremum Tribunal adierunt, quod recursum in Congressu diei 19 iunii 2017 ad disceptationem coram hoc Collegio admisit.

Omnibus rite peractis, nunc Nobis respondendum est dubio suo tempore, id est die 14 septembris 2017, statuto:

An constet de violatione legis in procedendo vel in decernendo relate ad decretum a Congregatione pro Clericis die 30 iunii 2016 latum et, quatenus affirmative: An et quaenam damna Rev.do Z exinde illata sint et quomodo reparanda.

II. IN IURE

3. Ad normam can. 515, § 2 paroecias «supprimere... unius est Episcopi dioecesanis,

X presso l'Accademia Militare Y e ha nominato colui che fino ad allora era il parroco della parrocchia X moderatore della parrocchia militare W. (Stranamente, poi, nel notiziario dell'Ordinariato Militare il decreto di soppressione della parrocchia è detto essere stato emanato l'8 febbraio, omessa la menzione del giorno della memoria di Sant'Agata!)

Il Rev.do Z e due parrochiani della parrocchia soppressa, dopo aver chiesto invano all'Ecc.mo Vescovo la revoca di tale soppressione, si sono appellati alla Congregazione per il Clero. Il Rev.do Z, poi, avverso il trasferimento alla parrocchia W, che è retta da una duplice legislazione, ovvero ecclesiastica e civile, non ha fatto ricorso alla Congregazione per il Clero, ma ha preferito adire la giurisdizione civile. Lo stesso ha poi chiesto davanti alla Congregazione il risarcimento di diversi danni.

2. La Congregazione per il Clero con decreto in data 30 giugno 2016 ha respinto il ricorso. Contro questo decreto i ricorrenti si sono quindi rivolti a questo Supremo Tribunale, il quale, nel Congresso del 19 giugno 2017, ha ammesso il ricorso alla discussione davanti a questo Collegio.

Compiute tutte le formalità prescritte, Noi ora dobbiamo rispondere al seguente dubbio, formulato a suo tempo, ovvero il giorno 14 settembre 2017:

Se risulti una violazione della legge nel procedere o nel decidere relativamente al decreto emanato dalla Congregazione per il Clero il 30 giugno 2016 e, in caso affermativo, se e quali danni siano stati in seguito a ciò procurati al Rev.do Z e in che modo debbano essere risarciti.

II. NEL DIRITTO (IN IURE)

3. Secondo il can. 515, § 2 «sopprimere» parrocchie «spetta unicamente al Vesco-

qui paroecias ne ... supprimat ..., nisi audito consilio presbyterali». Etsi hac de re non fit mentio, evidenter iusta requiritur causa motiva, uti pro omnibus actibus administrativis ponendis. In procedendo unum tantum requiritur, id est ut antea consilium presbyterale ad rem audiatur.

4. Iuxta can. 127, § 1 cum «iure statuatur ad actus ponendos Superiorem indigere ... consilio alicuius ... coetus, convocari debet... coetus ad normam can. 166, nisi ... aliter iure particulari aut proprio cautum sit ...». Idem canon dein in distincta § 2 agit de consilio aliquarum personarum, uti singularum, petendo. Codex Iuris Canonici ideo apprimè distinguit inter consilium a singulis uti singulis et consilium a coetu uti coetu petendum. Quapropter coetus ad normam iuris convocari debet, ut de re apte disceptata consilium seu votum ipsius coetus efformari possit. Ita sententia definitiva H.S.T. coram Rouco Varela diei 27 novembris 2012: «Auditio consilii presbyteralis regitur praescripto can. 127, iuxta quod Superiore necessitas incumbit collegium seu coetum convocandi atque consilium personarum exquirendi» (prot. n. 46165/11 CA, n. 5). Et sua vice C. Begus tenet quod «non va dedotto che la funzione di consultazione sia esercitata dai singoli componenti dell'organismo individualmente considerati. Si tratta infatti di attività in rapporto strumentale e preparatorio rispetto all'espressione del parere che invece è prerogativa dell'organismo collegiale» (*Commento*, in *Monitor Ecclesiasticus* 132 [2017] 41-49: vide 47, nt. 15). Consilium separatim exquisitum a singulis membris consilii presbyteralis, sine eius adunatione, est tantum consilium a singulis sed haudquaquam ab ipso coetu exquisitum.

vo diocesano, il quale non la sopprima se non dopo aver ascoltato il consiglio presbiterale». Anche se non si fa menzione di ciò, manifestamente si richiede una causa giusta, come nel redigere tutti gli atti amministrativi.

In procedendo si chiede una cosa soltanto, cioè che prima si ascolti in proposito il consiglio presbiterale.

4. Secondo il can. 127 § 1, quando «per porre atti, è stabilito per legge che il Superiore necessiti del consiglio di un organo collegiale consultivo, si deve convocare il collegio secondo la norma del can. 166, qualora non si sia provveduto altrimenti secondo una norma di diritto particolare o propria...». Il medesimo canone, poi, nel distinto § 2 tratta della richiesta di un parere di alcune persone in quanto singole. Il Codice di Diritto Canonico pertanto distingue primariamente tra il chiedere consiglio a singoli in quanto singoli e il chieder consiglio a un organo collegiale in quanto organo collegiale. Perciò, secondo la norma di diritto, deve essere convocato l'organo collegiale, affinché sulla questione opportunamente discussa possa formarsi il parere oppure il voto del collegio stesso. Così la sentenza definitiva di Questo Tribunale Supremo coram Rouco Varela del 27 novembre 2012: «L'ascolto del consiglio presbiterale è regolato dal prescritto del can. 127, secondo il quale incombe al Superiore l'obbligo di convocare un collegio o un organo consultivo e di chiedere il parere delle persone» (prot. n. 46165/11 CA n. 5). E a sua volta Cristian Begus osserva che «non va dedotto che la funzione di consultazione sia esercitata dai singoli componenti dell'organismo individualmente considerati. Si tratta infatti di attività in rapporto strumentale e preparatorio rispetto all'espressione del parere che invece

5. Habetur vero in can. 127, § 1 clausula «nisi...aliter iure particulari aut proprio cautum sit». In Statutis consilii presbyteralis Ordinariatus militaris in N, § 4, quidam casus specifici indicantur in quibus sine convocazione coetus per cursum publicum procedi potest ad quasdam electiones peragendas, id est in stabiler constitueno coetu parochorum, ex quibus Episcopus duos seligat ad sibi adiuvandum in parochorum amotione et translatione imposita (cf cann. 1742, § 1; 1745, n. 2; 1750), in eligendis eiusdem consilii repraesentantibus in consilio pastoralis et in Concilio particulari (cf. can. 443, § 4). (N.B. Nescitur cur proprie in hoc contextu quarundam electionum per cursum publicum peragendarum dicatur quod omnia membra consilii sint sodales synodi dioecessanae, cum id iam can. 463, § 1, n. 4, statuatur et ideo ad rem electio haudquaquam requiratur). Quidquid est, patet ex Statutis normam generalem esse ut consilium presbyterale convocandum sit ad munus suum explendum, exceptis tantum praedictis casibus specificis. Animadvertendum est, servatis servandis, sufficere praesentiam sex tantum membrorum ut consilium presbyterale procedere possit (§ 8b Statutorum).

è prerogativa dell'organismo collegiale» (*Commento*, in *Monitor Ecclesiasticus* 132 [2017] 41-49: vedi 47, nt. 15). Il parere richiesto separatamente a singoli membri del Consiglio presbiterale, senza una sua convocazione è soltanto un parere chiesto a singole persone e non già al collegio stesso.

5. Invero, nel can. 127 § 1 è contemplata la clausola «qualora non si sia provveduto altrimenti secondo una norma di diritto particolare o propria». Negli Statuti del consiglio pastorale dell'Ordinariato militare in N, § 4, sono indicati alcuni casi specifici nei quali si può procedere con percorso pubblico, senza la convocazione di un organo collegiale, allo scopo di effettuare certe nomine, cioè nel costituire in modo stabile il collegio dei parroci, tra i quali il Vescovo deve sceglier(ne) due perché lo aiutino nella rimozione e trasferimento imposto di parroci (cfr. cann. 1742, § 1; 1745, n. 2; 1750), nell'eleggere i rappresentanti del medesimo consiglio nel consiglio pastorale e in un Concilio particolare (cf. can. 443, § 4). [N.B. Non si sa perché propriamente in questo contesto di fare determinate elezioni con percorso pubblico si dica che tutti i membri del consiglio siano membri del sinodo diocesano dal momento che già il can. 463, § 1, n. 4 stabilisce ciò e perciò non si richiede affatto un'elezione a tale scopo]. Comunque sia, risulta dagli Statuti essere norma generale che si debba convocare il consiglio presbiterale per adempiere il proprio compito, eccettuati soltanto i predetti casi specifici. Va tenuto presente, una volta rispettato quel che va osservato, che è sufficiente la presenza di solo sei membri perché il consiglio presbiterale possa procedere (§ 8b degli Statuti).

6. Can. 1739 Superiori hierarchico in expendendis recursibus hierarchicis amplam facultatem concedit. Qui Superior potest impugnatum decisionem confirmare, irritam declarare, rescindere, revocare, emendare, subrogare vel ei obrogare. Sed ibi nullo modo fit sermo de eius facultate eam sanandi. Codex Iuris Canonici, ceterum, tantum, servatis condicionibus peculiaribus, cavet de sanatione in quibusdam casibus specificis, scilicet de sanatione in radice matrimonii irriti (cf. cann. 1161-1165), de sanatione actuum in iure processuali (cf. can. 1619) et de sanatione sententiae vitio nullitatis sanabilis affectae (cf. cann. 1622-1623), sed nullibi praevidet sanationem uti institutum generale. Iamvero, Legislator quod voluit dixit, quod noluit tacuit. Quapropter ex silentio de generica facultate sanandi tam in can. 1739 quam in systemate Codicis Iuris Canonici concludendum est Superiorem hierarchicum in expendendo recursu hierarchico haudquaquam facultate gaudere decisionis impugnae sanandae. Quod apprime cohaeret cum regula iuris «Lite pendente nihil innovetur» (can. 1512, n. 5), quae regula utpote regula iuris recursum hierarchicum expendendum procul dubio quoque respicit. Leges, ceterum, quibus recursus hierarchicus regitur processuales habendae sunt, cum in Libro VII de processibus iaceant (cann. 1732-1739). Iam satis hac de re, de qua doctrina, toto systemate iustitiae administrativae prae oculis habito, ulterius disserere potest.

7. Sedulo tamen animadvertendum est hisce dictis firmam manere am-

6. Il can. 1739 concede al Superiore gerarchico ampia facoltà nel valutare i ricorsi gerarchici. Il quale Superiore può confermare una decisione impugnata, dichiararla nulla, rescinderla, revocarla, emendarla, surrogarla o obrogarla. Ma lì non si fa in alcun modo cenno della sua facoltà di sanarla. Il Codice di Diritto Canonico, del resto, una volta rispettate le condizioni peculiari, provvede alla sanazione in certi casi specifici, vale a dire alla sanazione *in radice* di un matrimonio nullo (cf. cann. 1161-1165), alla sanazione degli atti nel diritto processuale (cf. can. 1619) e alla sanazione di una sentenza affetta da vizio di nullità convalidabile (cf. cann. 1622-1623), ma in nessun caso prevede la *sanatio* come istituto generale. In effetti il Legislatore ha detto ciò che ha voluto e ha taciuto ciò che non ha voluto. Pertanto, dal silenzio circa la generica facoltà di sanazione tanto nel can. 1739, quanto nel sistema del Codice di Diritto Canonico, si deve concludere che il Superiore gerarchico nel valutare il ricorso gerarchico non gode della facoltà di sanare una decisione impugnata. E ciò è coerente soprattutto con la regola di diritto secondo la quale «Mentre è pendente un processo, nulla si innovi» (can. 1512, n. 5), la quale regola, in quanto regola di diritto, riguarda senza alcun dubbio anche la valutazione di un ricorso gerarchico. D'altra parte le leggi che reggono il ricorso gerarchico devono essere considerate processuali, dal momento che si trovano nel Libro VII *de processibus* (cann. 1732-1739). Già abbastanza (si è detto) circa questo argomento, ma su ciò la dottrina, tenuto presente l'intero sistema di giustizia amministrativa, può discutere ulteriormente.

7. Si deve tuttavia prendere diligentemente nota, detto ciò, che in base al can.

plam facultatem Superiori hierarchico can. 1739 concessam, ita ut ipse v.g. emendare possit decisionem ob defectum partis motivae impugnatae, adducendo nempe rationes motivas quae in actis exstant, quo vero casu actus dein forte apud H.S.T. impugnatus est actus Dicasterii, prorsus praetermisso actu auctoritatis inferioris. Ita quoque Dicasterium recursum illegitime propositum tamquam denuntiationem habere potest et, propter suum munus invigilandi, ex officio et motu proprio procedere. Sed etiam tali in casu, actus dein forte apud H.S.T. impugnatus est solummodo actus Dicasterii. Quibus tamen in casibus haudquaquam agitur de vera actus auctoritatis inferioris sanatione.

8. Quaestio de damnis reparandis regitur artt. 101 -103 Legis H.S.T. propriae.

Respicere vero potest asserta damna tantummodo ex actu forte illegitimo coram H.S.T. impugnato provenientia. Quaestio vero de expensis et honorariis distinguitur ab ea de damnis reficiendis, uti patet ex art. 30, § 3 Legis H.S.T. propriae: «In decisionibus statuitur circa expensas, honoraria et, si casus ferat, damna reficienda».

III. IN FACTO

9. Ad quaestionem de asserta impugnatae decisionis illegitimitate in decernendo ex parte Exc.mi Episcopi Ordinarii militaris quod attinet, pernota est difficultas probandi in causis suppressionis paroeciae ne unam quidem iustam rationem motivam

1739 rimane ampia la facoltà concessa al Superiore gerarchico, a tal punto che egli, per esempio, può emendare una decisione impugnata per un difetto della *pars motiva*, adducendo cioè le ragioni motive che stanno agli atti, nel qual caso invero l'atto in seguito eventualmente impugnato presso Questo Supremo Tribunale è un atto del Dicastero, essendo stato del tutto tralasciato l'atto dell'autorità inferiore. Così, anche il Dicastero può considerare il ricorso avanzato illegittimamente come una denuncia e, per il suo compito di vigilanza, procedere d'ufficio e di propria iniziativa. Anche in tale caso, tuttavia, l'atto in seguito eventualmente impugnato presso Questo Supremo Tribunale è solamente un atto del Dicastero. In questi casi, comunque, non si tratta affatto di una vera sanazione di un atto di un'autorità inferiore.

8. La questione della riparazione dei danni è regolata dagli artt. 101-103 della *Lex propria* di Questo Supremo Tribunale. Ma essa può riguardare unicamente danni dichiarati provenienti da un atto eventualmente illegittimo impugnato davanti a Questo Supremo Tribunale. Invece la questione delle spese e degli onorari è distinta da quella riguardante la riparazione dei danni, come risulta evidente dall'art. 30, § 3 della *Lex propria* di Questo Supremo Tribunale: «Nelle decisioni si delibera riguardo alle spese, agli onorari e, qualora il caso lo richieda, circa la riparazione dei danni».

III. NEL FATTO (IN FACTO)

9. Per quanto riguarda la questione dell'asserita illegittimità *in decernendo* della decisione impugnata da parte dell'Ecc.mo Vescovo Ordinario Militare, è notissima la difficoltà di provare, nelle cause di soppressione di una parrocchia, che neppure uno dei motivi sia

haberi. In casu Exc.mus Episcopus in primis genericam rationem motivam indicavit, scilicet saltem opportunitatem ut, attenta deminutione per quintamdecimam partem ex centum subsidiorum exercitui ex parte gubernii civilis tributorum, etiam Ordinariatus expensas reduceret; quod argumentum genericum non caret rationabilitate. Ad id efficiendum Exc.mus Praesul opportunam duxit suppressionem paroeciae in regione R, attenta disproportione inter numerum paroeciarum in hac regione et earum numerum in aliis regionibus N, eo vel magis cum deficerent presbyteri ad officium parochi in paroeciis iam vel mox vacantibus assumendum. Cum gressus fierent ad unionem Academiae militaris cum sede P et Academiae militaris Y (R), Exc.mus Episcopus censuit duas paroecias ibi exstantes esse uniendas, ita ut efformaretur nova paroecia sub nomine Paroeciae Militaris apud Scholam T. Pars Recurrens contra contendit argumentum penuriae cleri non valere, cum haberentur duo presbyteri Ordinariatus incardinati, qui extra eum officio funguntur. Sed haud probat illos paratos esse et condiciones adimpleri ut ipsi officium parochi militaris in Ordinariatu assumerent. Apparet, insuper, ex actis in casu potius collocationem sedis novae paroeciae in civitate P impugnari quam ipsam unionem. Quod vero potius quam de unionis legitimitate quaestio est de collocationis eius sedis opportunitate, de qua huius Signaturae Apostolicae non est videre. Suspiscatur tandem Pars Recurrens Exc.mum Episcopum per suppressionem paroeciae militaris apud Academiam Y intentionem habuisse obligandi Rev. dum Z ad novum officium moderatoris paroeciae militaris W adeundum. Sed ita agitur de processu intentionis seu de

ritenuto essere giusto. Nel caso (in questione) l'Ecc.mo Vescovo ha indicato innanzitutto un motivo generico, vale a dire almeno l'opportunità che, tenuto conto della riduzione del 15% dei sussidi assegnati all'esercito da parte del governo civile, anche l'Ordinariato riducesse le spese; argomento generico che non è privo di ragionevolezza. Per realizzare ciò l'Ecc.mo Presule ha giudicato opportuna la soppressione della parrocchia nella regione R, tenuto conto della sproporzione tra il numero delle parrocchie in questa regione e il loro numero in altre regioni N, tanto più che mancavano presbiteri per assumere la funzione di parroco nelle parrocchie già vacanti o destinate ad esserlo ben presto.

Procedendo verso l'unione dell'Accademia militare con sede P e dell'Accademia militare Y (R), l'Ecc.mo Vescovo ha ritenuto che le due parrocchie che li sorgevano dovessero essere unite, così che si formasse una nuova parrocchia sotto il nome di Parrocchia Militare presso la Scuola T. La parte ricorrente invece si è opposta sostenendo che l'argomento dell'esiguità del clero non aveva valore, dal momento che si avevano due preti incardinati nell'Ordinariato, i quali adempiono il loro ufficio al di fuori di esso. Ma non prova che essi fossero preparati e che fossero soddisfatte le condizioni perché essi stessi assumessero la funzione di parroco militare nell'Ordinariato. Appare chiaro, inoltre, dagli atti nel caso che viene impugnata piuttosto la collocazione della sede di una nuova parrocchia nella città P che l'unione stessa. Il che, in verità, piuttosto che un problema riguardante la legittimità dell'unione è un problema che riguarda l'opportunità della collocazione di tale sede, sul quale non spetta a questa Segnatura Apostolica decidere.

internis, de quibus quoque iudicis non est videre. Quibus omnibus consideratis, censendum est non constare de violatione legis in decernendo ex parte Exc.mi Episcopi Ordinariatus militaris in N.

In sostanza, la parte ricorrente sospetta che l'Ecc.mo Vescovo, attraverso la soppressione della parrocchia militare presso l'Accademia Y abbia avuto l'intenzione di obbligare il Rev.do Z ad assumere la nuova funzione di moderatore della parrocchia militare W. Ma così si tratta di un processo alle intenzioni o di faccende interne sulle quali pure non spetta al giudice decidere.

Considerati tutti questi aspetti, si deve ritenere che non risulta una violazione della legge *in decernendo* da parte dell'Ecc.mo Vescovo dell'Ordinariato Militare in N.

10. Aliter vero dicendum est de illegittimitate in procedendo ad impugnatum Exc.mi Episcopi Ordinarii militaris actum quod attinet. Constat enim consilium presbyterale convocatum non esse ut consilium de suppressione paroeciae X promeret. Ad rem invocari nequit asserta urgentia decisionis, nam singula membra consilii per litteras electronicas ad rem iam die 25 iunii 2015 audita sunt et impugnata decisio tantum die 5 februarii 2016 lata est. Nec valet Exc.mi Praesulis obiectio, iuxta quam consilium presbyterale in sessionibus dierum 6 octobris 2015 et 18 ianuarii 2016 de re disceptare posset, nam in convocatione ad sessionem diei 6 octobris 2015 inter obiecta considerata solummodo indicata sunt consecraria unionis extinctivae paroeciarum in contextu mutationum ad ministros pastorales quod spectat, atque, praesertim, in minutis illarum sessionum ne verbum quidem invenitur de dicta unione paroeciarum. Nihil impedit quominus Exc.mus Episcopus per cursum electronicum mentem omnium presbyterorum audiat in rebus maioris momenti, dummodo, quando iure requiritur, dein consilium presbyterale convocetur ad votum suum promen-

10. Di contro, in modo diverso ci si deve pronunciare su ciò che riguarda l'illegittimità nel procedere circa l'atto impugnato dato dall'Ecc.mo Vescovo Ordinario Militare. Risulta infatti che non è stato convocato il consiglio presbiterale per esprimere un parere circa la soppressione della parrocchia X. Al riguardo non può essere invocata l'asserita urgenza della decisione: infatti, i singoli membri del consiglio furono ascoltati in proposito già il 25 giugno 2015 via posta elettronica e la decisione impugnata è stata presa soltanto il 5 febbraio 2016. Né vale l'obiezione dell'Ecc.mo Presule, secondo la quale il consiglio presbiterale avrebbe potuto discutere della questione nelle sessioni dei giorni 6 ottobre 2015 e 18 gennaio 2016; infatti nella convocazione per la sessione del 6 ottobre 2015 tra i punti all'ordine del giorno furono indicate le conclusioni gli atti conseguenti all'unione estintiva delle parrocchie nel contesto dei cambiamenti, cosa che riguarda i ministri pastorali, e, in particolare, nei verbali di quelle sessioni non si trova neppure una parola sulla detta unione delle parrocchie. Nulla impedisce che l'Ecc.mo Vescovo ascolti via mail il pensiero di tutti i preti in que-

dum, id quod sat facile fieri potest, eo quod tantummodo praesentia saltem sex membrorum sufficit ut consilium agere valeat. Quibus dictis, patet constare in casu de violatione legis in procedendo ex parte Exc.mi Episcopi Ordinarii militaris.

zioni di maggiore importanza, purché, quando è richiesto dal diritto, successivamente si convochi il collegio presbiterale perché esprima il suo voto, cosa che si può fare abbastanza facilmente per il fatto che è sufficiente soltanto la presenza di almeno sei membri perché la decisione abbia valore effettivo. Ciò detto, è palese che nel caso (in questione) risulti una violazione della legge *in procedendo* da parte dell'Ecc.mo Vescovo Ordinario Militare.

11. Sua ex parte Congregatio pro Clericis, ut constat ex praedictis, frustra impugnatam eiusdem Exc.mi Episcopi decisionem uti legitimam in procedendo habere conata est. Idem Dicasterium ad cautelam nihilominus praeterea edixit se impugnae decisionis illegitimitatem, casu quo haberetur, sanare. Qua tamen sanandi facultate, uti vidimus in iure, Congregatio non pollet, Habetur proinde error in procedendo ex parte eiusdem Dicasterii.

11. Da parte sua, la Congregazione per il Clero, come risulta da quanto predetto, ha tentato invano di considerare come legittima *in procedendo* la decisione del medesimo Ecc.mo Vescovo impugnata. Lo stesso Dicastero, inoltre, per precauzione, ha nondimeno stabilito di sanare l'illegittimità dell'impugnata decisione, nel caso in cui fosse ritenuta (illegittima). Tuttavia, in tale facoltà di sanazione, come abbiamo visto, secondo diritto, la Congregazione non ha potere. Si ha quindi errore *in procedendo* da parte del medesimo Dicastero.

12. Cl.mus Rev.di Z Patronus damna oeconomica resarcienda esse censet ob duplicem rationem, scilicet ob expensas pro nova eius habitatione prope civitatem W factas et ob amissum munus docendi in schola militari R.

12. Il Ch.mo avvocato difensore del Rev. do Z è del parere che i danni economici debbano essere risarciti per una duplice ragione, cioè per le spese sostenute per la sua nuova residenza nei pressi della città di W, e per il perduto incarico di insegnamento nella scuola militare R.

Ad primum sine ambagibus dicendum est haec asserta damna colligata esse cum novo munere moderatoris parocchiae militaris W ei collato, adversus quod Rev.dus Dominus nullum coram Ecclesia proposuit recursum. Deest igitur quodcumque praesuppositum ut H.S.T. hac de re videat. Prorsus, ceterum, absona apparet eius petitio resarciendi quasdam expensas pro emptione

Alla prima si deve rispondere senza ambagi che tali dichiarati danni sono collegati con la nuova funzione a lui conferita di moderatore della parrocchia militare W, avverso la quale il Rev. do Signore non ha avanzato alcun ricorso davanti alla Chiesa. Manca quindi qualsiasi presupposto perché Questo Supremo Tribunale deliberi su tale questione. D'altra parte, appare assoluta-

habitationis eiusque refectionis, quae domus ad rem haud requirebatur, sed quam ipse sibi inservire ducebat ut etiam tempore senectutis et otii in regione originis habitare posset, vitatis expensis pro habitationis conductione. Neque sequitur ex illegitimitate suppressionis paroeciae X Rev. dum Z adhuc iura uti eius parochum vindicare posse, cum ipse tempore opportuno nominationem ad novum officium W coram Ecclesia non impugnaverit.

Ad alteram rationem quod spectat, idem Cl. mus Patronus prudenter tacet de quantitate pecuniae resarcienda, probabilius ob decisionem tribunalis civilis laboris adversus Archidioecesim P (quae non est pars in hac causa!) et Ordinariatum militare die 22 maii 2017 latam. Patet, utcumque, suppressionem paroeciae X muneris in schola militari docendi amissionem ipso facto non secumtulisse.

Deficit igitur relate ad utrumque assertum damnum resarciendum necessarius nexus cum suppressione paroeciae X.

Cl. mus Rev. di Z Patronus loquitur quoque de damnis haud patrimonialibus ex repercussionibus psychicis illegitimae suppressionis paroeciae, sed non probat illas repercussiones psychicas apprimere ipsi suppressioni paroeciae tribuendas esse.

Rebus sic stantibus, petitio refectionis damnorum reicienda est.

mente fuori luogo la sua domanda che gli vengano risarcite determinate spese per l'acquisto di un'abitazione e per il suo mantenimento, casa che non era affatto richiesta allo scopo, ma che egli stesso riteneva gli servisse per poter risiedere nella regione d'origine anche nel tempo della vecchiaia e del riposo, evitando (così) le spese per l'affitto di un'abitazione. Né dall'illegittimità della soppressione della parrocchia X consegue che il Rev. do Z possa rivendicare ancora diritti in qualità di parroco di essa, dal momento che egli a tempo opportuno non impugnò davanti alla Chiesa la nomina al nuovo ufficio W.

Per quanto riguarda la seconda ragione, il medesimo Ch. mo Avvocato tace prudentemente sull'ammontare del risarcimento, più probabilmente per la sentenza del tribunale civile del lavoro nei confronti dell'Arcidiocesi P (che non è parte in questa causa!) e dell'Ordinariato Militare emessa il 22 maggio 2017. Appare evidente, comunque, che la soppressione della parrocchia X non ha comportato *ipso facto* la perdita dell'incarico d'insegnamento nella scuola militare.

Relativamente dunque al risarcimento di entrambi i danni dichiarati viene meno la necessaria connessione con la soppressione della parrocchia X.

Il Ch. mo avvocato difensore del Rev. do Z parla anche di danni non patrimoniali derivanti dalle ripercussioni psicologiche dell'illegittima soppressione della parrocchia, ma non prova che tali ripercussioni psicologiche debbano essere attribuite principalmente alla soppressione stessa della parrocchia.

Stando così le cose, la richiesta di risarcimento dei danni deve essere respinta.

IV. CONCLUSIO

13. Omnibus tum in iure tum in facto aeque rimatis, infrascripti Patres, Christi Nomine invocato, pro Tribunali sedentes ac solum Deum prae oculis habentes, dubio proposito respondendum esse decreverunt atque facto respondent:

Constare de violatione legis in procedendo relate ad decretum a Congregatione pro Clericis die 30 iunii 2016 latum.

Non constare de damnis Rev.do Z exinde illatis et reparandis.

Pars Resistens summam 1550 Euro pro expensis processualibus solvat et cautio in arca H.S.T. deposita Parti Recurrenti restituatur. Partes suo quaeque Patrono congruum solvant emolumentum.

Quam sententiam definitivam cum omnibus quorum interest communicandam et executioni mandandam esse decernimus, ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 2 octobris 2018.

(Signati)

Dominicus Card. MAMBERTI, *Praefectus*

Leonardus Card. SANDRI

Iosephus Card. VERSALDI

✠ Philippus IANNONE, O. Carm.

✠ Franciscus DANEELS, O. Praem., *Ponens*

Et notificetur.

Die 6 novembris 2018

✠ Iosephus SCIACCA

Episcopus tit. Fundanus *Secretarius*

Marius LEITE DE OLIVEIRA

vices Praepositi Cancellariae gerens

IV. CONCLUSIONE

13. Esaminati equamente tutti gli aspetti sia in diritto che in fatto, i sottoscritti Padri, invocato il nome di Cristo, assisi davanti al Tribunale e avendo dinanzi agli occhi Dio solo, hanno decretato che si dovesse rispondere al dubbio proposto, e di fatto rispondono, che:

consta della violazione della legge in *procedendo* relativamente al decreto emanato dalla Congregazione per il Clero il 30 giugno 2016.

Non risultano, in conseguenza di ciò, danni procurati e da risarcire al Rev.do Z.

La parte resistente paghi la somma di € 1550 per le spese processuali e la cauzione depositata nella cassa di Questo Supremo Tribunale sia restituita alla parte ricorrente. Le parti paghino ciascuna al proprio avvocato un congruo onorario.

Decretiamo che questa sentenza definitiva sia comunicata a tutti gli interessati e sia mandata ad esecuzione, a tutti gli effetti di diritto.

Dato a Roma, dalla sede del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica, il 2 ottobre 2018.

(Firmato)

Dominique Card. Mamberti, *Prefetto*

Leonardo Card. Sandri

Giuseppe Card. Versaldi

✠ Filippo Iannone, O. Carm.

✠ Frans Daneels, O. Praem., *Ponente*

E si notifici.

6 novembre 2018

✠ Giuseppe SCIACCA

Vescovo tit. di Fondi *Segretario*

Mario LEITE DE OLIVEIRA

facente funzione di Sovrintendente alla Cancellaria

SOPPRESSIONE DI UNA PARROCCHIA E IMPOSSIBILITÀ
DI SANARE UN ATTO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO
DA PARTE DEL SUPERIORE GERARCHICO

COMMENTO ALLA SENTENZA DEFINITIVA
DEL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA
PROT. N. 52094/16 CA

GIOVANNI PARISE*

1. INTRODUZIONE

LA giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica riveste un ruolo chiave non solo nell'amministrazione della giustizia, ma anche nell'incidere per favorire un agire sempre più retto e conforme al bene comune da parte di chi, nella Chiesa, esercita il *munus* amministrativo, come anche la sentenza in studio attesta con la sua importante considerazione in merito alla non possibilità da parte del Superiore gerarchico (Congregazione per il Clero, nel caso) di sanare un atto amministrativo del Vescovo (Ordinario castrense, nel concreto) che difetta *in procedendo* (per la mancata effettiva retta audizione del consiglio presbiterale, prescritta *ad validitatem* dal can. 515 § 2 per sopprimere una parrocchia). La giurisprudenza, infatti, può sia consolidare che correggere la prassi, in un sempre proficuo rapporto tra le due,¹ per cui si evince subito la necessità che le pronunzie della Se-

* parisemarco1980@virgilio.it; Promotore di Giustizia deputato presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (ex art. 9 *Legis propriae Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae*).

¹ J. CANOSA, *Giurisprudenza della Segnatura Apostolica e prassi amministrativa*, in E. BAURA, J. CANOSA (a cura di), *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 112-113; 125-127; F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, «*Ius Ecclesiae*» 10 (1998), pp. 126-127, nota 32 e 147-148; nella medesima direzione si veda, ancora, J. CANOSA, *I diversi effetti della tutela garantita dal diritto amministrativo canonico*, «*Ius Ecclesiae*» 26 (2014), pp. 106-107, ed anche G. NÚÑEZ, *Notas a propósito de dos decretos recientes de la Signatura Apostólica. Supresión de parroquias y reducción a un uso profano no indecoroso*, «*Ius Canonicum*» 53 (2013), p. 280. Un interessante esempio di come la giurisprudenza della Segnatura Apostolica potrebbe intervenire a informare l'agire amministrativo, ed anche a colmare una sorta di vuoto legislativo, chiarendo così la prassi e la norma da applicare, si trova nel caso di un decreto del Supremo Tribunale in merito all'effetto sospensivo di un ricorso incardinato avverso la decisione circa la nullità di una professione perpetua, data per via amministrativa anziché per via giudiziale, commentato in J. A. ARAÑA, *Commento a Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, decreto Prot. n. 51354 / 16 CA, del 19 settembre 2016*, «*Ius Ecclesiae*» 29 (2017), pp. 659-663.

gnatura siano pubblicate e, quindi, conoscibili;² ciò si pone indubbiamente come fattore di crescita e di sviluppo del diritto amministrativo canonico.³

² In questo senso si pongono le molteplici voci di chi invoca una ben più ampia diffusione di detta giurisprudenza che, altrimenti, appare ancora scarsamente incisiva: cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *La «Sectio Altera» della Segnatura Apostolica con particolare riferimento alla procedura in essa seguita*, «Apollinaris» 54 (1981), p. 109; G. LOBINA, *La competenza del S. T. della Segnatura Apostolica con particolare riferimento alla «Sectio altera» e alla problematica rispettiva*, Roma, Grafiroma, 1971, pp. 122 e 132; E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 519; S. F. AUMENTA, *La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico*, Pontificium Institutum Utriusque Iuris – Facultas Iuris Canonici, Theses ad Doctoratum in Iure Canonico, Pontificia Università Lateranense, Roma, Mursia, 1999, pp. 126, 140; M. F. POMPEDDA, *L'amministrazione della giustizia nella Chiesa*, «Ius Ecclesiae» 13 (2001), p. 680; I. ZUANAZZI, *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonía della Chiesa*, Napoli, Jovene, 2005, pp. 588-591; B. SERRA, *Arbitrium et aequitas nel diritto amministrativo canonico*, Napoli, Jovene, 2007, pp. 288-289; P. MONETA, *Gli strumenti del governo ecclesiastico: l'atto amministrativo*, in J. I. ARRIETA (a cura di), *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, Venezia, Marcianum Press, 2008, pp. 89-91; S. BERLINGÒ, *La competenza di legittimità e di merito della Segnatura Apostolica secondo la «Lex Propria»*, in P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *La Lex Propria del S. T. della Segnatura Apostolica*, Città del Vaticano, LEV, 2010, pp. 137-138. Baura vede nella non sistematica pubblicazione della giurisprudenza della Segnatura uno degli elementi di principale criticità del contenzioso amministrativo: E. BAURA, *Discrimine tra la via amministrativa e la via giurisdizionale nella tutela dei diritti e nei confronti dell'amministrazione ecclesiastica*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA, ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *Studi in onore di Carlo Gullo*, Città del Vaticano, LEV, 2017, pp. 12-14. Per la tutela e la promozione di una giustizia sostanziale, la pubblicità delle decisioni giurisprudenziali si configura quale garanzia del corretto esercizio della funzione giudicante, nonché segno di trasparenza (cfr. E. BAURA, *Analisi del sistema canonico di giustizia amministrativa*, in E. BAURA, J. CANOSA [a cura di], *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 1-58, specialmente alla p. 19); altresì, si veda I. ZUANAZZI, *Praesis ut prosis*, cit., pp. 674-675, che ricorda come la non possibilità di studiare in modo organico dette sentenze, secondo Zuanazzi, lede, sotto il profilo della certezza del diritto, la facoltà degli interessati di difendersi contro un atto amministrativo illegittimo.

³ Cfr. J. CANOSA, *La funzione della giurisprudenza della Segnatura Apostolica nello sviluppo del diritto amministrativo canonico*, «Ius Ecclesiae» 17 (2005), pp. 393, 402, 415. Una voce particolarmente eminente nella stessa direzione è quella di Z. GROCHOLEWSKI, *Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e sentenza canonica*, «Apollinaris» 59 (1986), specialmente alle pp. 209-210. Il contenzioso amministrativo venne introdotto da PAOLO VI, cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, 15 agosto 1967, n. 106, «AAS» 59 (1967), p. 921; sul ricorso gerarchico e sul contenzioso amministrativo in ordine alla promozione dei diritti dei fedeli e della comunione ecclesiale, si veda: F. J. ZAMORA, *Requisitos y efectos de la interposición del recurso jerárquico*, «Estudios Eclesiásticos» 94 (2019), p. 794; F. S. REA, *Specificità del Diritto amministrativo canonico e «amministrazione di missione». La ministerialità ecclesiale come fattore riqualificativo per una autonomia ontologico-disciplinare*, «Stato e Chiesa. Rivista telematica» 9 (2019), pp. 1-65. Per l'analisi ed i rimandi bibliografici cfr. pure G. PARISE, *A cinquant'anni dalla istituzione della Sectio altera del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: i fondamenti del giudizio contenzioso amministrativo canonico*, «Angelicum» 94 (2017), pp. 781-798, e in Id., *Nulla est charitas sine iustitia. Saggi di diritto canonico in memoriam del Card. Velasio De Paolis*, CS, Chieti, Tabula Fati, 2028, pp. 23-43 e G. PARISE, *Riflessioni su peculiarità e pastoraltà del giudizio contenzioso amministrativo canonico, a cinquant'anni dall'istituzione della cd. Sectio altera* Supremi Tribunalis Si-

Ciò detto a riguardo della necessità di pubblicare la giurisprudenza della Segnatura in modo organico e sistematico, con i benefici chiarissimi che ne proverebbero,⁴ veniamo allo specifico della presente sentenza. Qui, la Segnatura Apostolica ha dovuto vedere di un ricorso sì contro la soppressione di una parrocchia, istituto disciplinato per l'appunto dal can. 515 § 2, ma questa volta si tratta di una parrocchia appartenente ad un Ordinariato militare,⁵ circoscrizione ecclesiastica equiparabile alla diocesi,⁶ ancorché, rispetto a quest'ultima, quello, segua il criterio personale piuttosto che quello territoriale; questo appare come elemento di novità rispetto ai precedenti giurisprudenziali finora resi pubblici. Va dapprima chiarito che la cost. ap. *Spirituali militum curae*, che regge e norma gli Ordinariati militari o castrensi, all'art. 1 § 1 espressamente prevede l'equiparazione o assimilazione di dette strutture ecclesiastiche alle diocesi, pur non essendo tali, e ciò anche per un'economia normativa, sicché si possa applicare loro – *nisi aliud constet* (can. 368) – la disciplina stabilita per le Chiese particolari.⁷ Non v'è dubbio, allora, che pure per il caso in questione si debba seguire la norma codiciale summenzionata.

2. CENNI AD ALCUNE QUESTIONI PRELIMINARI:

DECRETO IMPUGNATO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA

Il dispositivo della sentenza nell'espone la vicenda chiarisce d'inizio che a interporre ricorso presso la competente Congregazione per il Clero avverso l'atto amministrativo dell'Ordinario militare furono «*Rev.dus Z et duo parociani suppressae parociae*» e costoro si configurano come la parte ricorrente pure dinnanzi alla Segnatura Apostolica, mentre unicamente il parroco è attore dell'*actio* che ha per *petitum* il risarcimento dei danni in quanto – secondo le richieste formulate in ordine alle spese che questi avrebbe dovuto sostenere a motivo dell'illegittima soppressione, circa la perdita dell'inse-

gnaturae Apostolicae, in L. SABBARESE (a cura di), *Opus humilitatis iustitia. Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis*, vol. 3, Roma, Urbaniana University Press, 2020, pp. 299-318.

⁴ A tale riguardo, si può vedere, anche per la dottrina citata, G. PARISE, *Ecclesia speculum iustitiae. Considerazioni intorno al giudizio amministrativo canonico presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, Chieti, Tabula Fati, 2016, specialmente al cap. III e, nello specifico, alle pp. 238-268 e, per quanto attiene le fattispecie in parola, alle pp. 191-238 e, soprattutto, G. PARISE, *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in materia di soppressione, unione e modifica di parrocchie e di riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri*, Roma, EDUSC, 2015, cap. IV, pp. 315-345.

⁵ Cfr. E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, Milano, Giuffrè, 1992; A. VIANA, *Territorialidad y personalidad en la organización eclesiástica. El caso de los ordinariatos militares*, Pamplona, EUNSA, 1992; J. I. ARRIETA, *El Ordinariato castrense (Notas en torno a la cost. ap. Spirituali militum curae)*, «*Ius Canonicum*» 26 (1986), pp. 731-748.

⁶ Cfr. cann. 368 e 372 § 2.

⁷ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Spirituali militum curae*, 21 aprile 1986, «AAS» 78 (1986), pp. 481-486.

gnamento e a proposito di eventuali danni psicologici subiti per via della situazione – solamente lui avrebbe titolarità in detto senso.

Per quanto attiene invece al decreto impugnato, e quindi alla definizione della parte resistente nel caso, la sentenza specifica che «*apud H. S. T. impugnatus est actus Dicasterii, prorsus praetermisso actu auctoritatis inferioris*», perché effettivamente i ricorrenti incardinarono la causa solamente avverso la decisione della Congregazione per il Clero di confermare l'atto dato dall'Ordinario militare, ritenendo di poterlo sanare per quel che attiene l'omissione della corretta audizione del consiglio presbiterale, a norma dei cann. 127 e 515 §2 (e, da parte del Reverendo, contro anche il respingimento della sua richiesta di risarcimento dei danni).

In dottrina si è riflettuto su chi, nel contenzioso amministrativo, debba configurarsi quale parte resistente. Secondo la posizione di taluni autori, qualora il competente Dicastero della Curia Romana, in qualità di Superiore gerarchico, in sede di ricorso decida di riformare la decisione dell'autorità amministrativa inferiore che si è impugnata, si dovrebbe ritenere che anche quest'ultima possa essere legittimata a ricorrere alla Segnatura Apostolica proprio contro il disposto dicasteriale,⁸ anche perché – diversamente – l'autorità che emise per prima l'atto si troverebbe in una situazione peggiore di quella degli amministrati ricorrenti, costituendo in tal modo una lesione dell'uguaglianza dei diritti processuali.⁹ Di contro, non manca chi sostenga una posizione opposta alla precedente, negando la possibilità del ricorso alla Segnatura Apostolica da parte dell'autorità amministrativa che emise il provvedimento in seguito riformato da un Dicastero della Curia Romana.¹⁰ Il nostro caso, comunque, presenta una conferma, anzi, una "illegittima conferma sanante" dell'atto dell'autorità amministrativa inferiore da parte

⁸ Tra gli altri, la pensa così: G. LOBINA, *La competenza del S. T. della Segnatura Apostolica con particolare riferimento alla «Sectio altera» e alla problematica rispettiva*, Roma, Grafiroma, 1971, pp. 110-111.

⁹ Cfr. D. STAFFA, *Dissertationes de administratione iustitiae in Ecclesia. II. De S. T. amministrativo seu de secunda sectione S. T. Signaturae Apostolicae*, «Periodica» 61 (1972), pp. 23-24. Così pure Z. GROCHOLEWSKI, *L'autorità amministrativa come ricorrente alla Sectio Altera della Segnatura Apostolica*, «Apollinaris» 55 (1982), pp. 769-775; similmente, J. MIRAS, *L'oggetto del ricorso contenzioso-amministrativo canonico*, in E. BAURA, J. CANOSA (a cura di), *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 287, nota 14. Per altro è il caso verificatosi nella causa Prot. n. 46187/11 CA, Decreto del Segretario, *De usu ecclesiae*, 20-1-2012, «Ius Ecclesiae» 26 (2014), pp. 99-102; tra la giurisprudenza più recentemente pubblicata si segnalano pure le Sentenze definitive del 25 maggio 2015, Prot. n. 47893/13 CA, pubblicata «Ius Canonicum» 60 (2020), pp. 271-283, e quella del 30 novembre 2017, Prot. n. 51827/16, pubblicata «Ius Canonicum» 60 (2020), pp. 284-298.

¹⁰ Gordon, Lobina e Krukowski segnalano in questo senso ad esempio Ranaudo, ma Grochowski non conviene con tali autori. Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *L'autorità amministrativa come ricorrente*, cit., p. 757. Piuttosto, si attesta su questa posizione Graziani, ed anche P. V. PINTO, *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 220-222.

del Dicastero, e tale decreto della Congregazione è ciò che viene impugnato nel concreto.

Secondo l'art. 34 § 1 della *Lex propria*, il ricorso alla Segnatura ha come oggetto l'atto amministrativo singolare emanato o approvato dal competente Dicastero della Curia Romana, che viene giudicato in merito alla legittimità, sia *in procedendo*, che in *decernendo*.¹¹ In tale senso si esprime anche la Costituzione apostolica *Pastor bonus*, all'art. 123 §1.¹² Dunque, la *Lex propria* parla di atto dato dal Dicastero o da esso confermato, come oggetto del contenzioso amministrativo. In dottrina ci si chiede se ad essere impugnato sia l'intervento del Dicastero¹³ o l'atto primigenio dell'autorità inferiore, cosicché secondo alcuni nel contenzioso amministrativo sarebbe parte resistente il Dicastero, e secondo altri, invece, l'autorità amministrativa inferiore.¹⁴ È prassi della Segnatura Apostolica intitolare le cause contenzioso amministrative che si incardinano presso essa indicando come parte resistente il Dicastero ed invitare quest'ultimo (e non l'autorità inferiore che ha emanato il provvedimento) a costituirsi un patrono; inoltre, la lite giudiziaria in seno al Supremo Foro si svolge tra ricorrente e Dicastero (senza escludere, però, l'intervento dell'autorità inferiore autrice del primo atto).

Grocholewski sostiene che parte resistente nel contenzioso amministrativo «devono essere considerati l'autorità inferiore e il Dicastero della Curia Romana»,¹⁵ a meno che non si adduca che la violazione di legge sia stata commessa solo da parte del Dicastero, caso in cui chiaramente sarebbe solo

¹¹ Cfr. V. DE PAOLIS, *Il contenzioso amministrativo. Via amministrativa e via giudiziale. Controllo di merito e controllo di legittimità*, «Periodica» 97 (2008), p. 481.

¹² Si riprende, così, la *mens* di un'interpretazione autentica che, nel 1971, chiarì le incertezze causate dal tenore della Costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* (art. 106), che parlava delle decisioni dei Dicasteri come oggetto del ricorso, formulazione che rischiava di restringere la tutela giuridica offerta dall'appena istituito contenzioso amministrativo, considerando impugnabili solo gli atti prodotti dal Dicastero nel decidere controversie originate da provvedimenti delle autorità amministrative inferiori.

¹³ Cfr. J. R. PUNDERSON, *Contentious-administrative recourse to the Second Section of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, «Forum» 7 (1996), p. 297. Anche Scicluna ritiene che la *pars resistens* sia il Dicastero emanante l'atto; qualora il Dicastero confermi la decisione del Vescovo, Scicluna ritiene che l'autorità amministrativa inferiore possa essere considerata co-parte resistente assieme al Dicastero, venendo invitata dal Supremo Tribunale a nominarsi un patrono. Cfr. C. SCICLUNA, *Recourse against singular or particular administrative act of the diocesan bishop: request for revocation or amendment; hierarchical recourse to the Holy See; procedure before the Apostolic Signatura*, «Forum» 16 (2005), p. 104.

¹⁴ Si veda l'interessante e precisa rassegna di pensieri e motivazioni a riguardo in: Z. GROCHOLEWSKI, *La parte resistente nei processi contenzioso-amministrativi presso la Segnatura Apostolica*, in *Iustus Iudex*, Essen, Ludgerus, 1990, pp. 469-489 e «*Ius Ecclesiae*» 3 (1991), pp. 85-95. Di questo parere è anche: R. COPPOLA, *Riflessione sulla istituzione della Seconda Sezione della Segnatura Apostolica*, «*Apollinaris*» 43 (1970), pp. 365-366.

¹⁵ Z. GROCHOLEWSKI, *La parte resistente*, cit., p. 97.

questo parte resistente in modo che la Segnatura giudichi solo l'atto dicasteriale, rimanendo invece in vigore l'atto vescovile. Se, poi, il Dicastero non conferma l'atto inferiore, ma lo riforma dandone uno proprio, è chiaro che la responsabilità di quest'ultimo è unicamente del Dicastero che lo ha emesso, e in tale fattispecie potrebbe trovarsi come parte resistente contro un ricorso che può essere presentato non solo dai fedeli, ma anche dall'autorità inferiore che si è vista riformare la decisione.

Solitamente, tuttavia, quando si conferma l'atto primigenio, il ricorso in Segnatura ha quasi sempre come oggetto la legittimità dell'atto originariamente posto in essere dall'autorità inferiore, senza con questo escludere che anche il provvedimento con il quale il Dicastero ha deciso il ricorso gerarchico possa essere impugnato per violazione di legge, contestando così una doppia iniquità. La sentenza in studio lo dimostra quando afferma di giudicare unicamente circa l'atto dicasteriale per il fatto che i ricorrenti impugnarono solo questo, lasciando così intendere che avrebbero potuto fondatamente incardinare causa presso la Segnatura pure contro quello dell'Ordinario militare.

Concludendo, l'amministrazione convenuta nel giudizio di legittimità innanzi alla Segnatura Apostolica nel contenzioso amministrativo può essere: un Dicastero della Curia Romana che abbia direttamente emesso l'atto; un Dicastero della Curia Romana che abbia riformato un atto dato dall'autorità amministrativa inferiore; l'autorità amministrativa inferiore assieme al Dicastero, che abbia confermato la decisione del Vescovo diocesano.¹⁶

Il tema non è di profilo secondario, anche se si pensa all'esecuzione della sentenza e, eventualmente, al risarcimento dei danni, ovvero su chi ricada l'onere di ottemperare le decisioni prese dalla Segnatura, se il Superiore gerarchico o l'autorità amministrativa inferiore.¹⁷

¹⁶ Cfr. E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo*, cit., pp. 30-32. Cfr. F. SALERNO, *Il giudizio presso la «Sectio Altera» del S. T. della Segnatura Apostolica*, in *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano, LEV, 1991, pp. 154-156. Osserva Montini che «una peculiarità della prassi canonica consiste tuttavia nel fatto che anche il Vescovo può ricorrere alla Segnatura, qualora il Dicastero abbia riformato la sua decisione. In alcuni casi il Vescovo ha vinto un tale ricorso alla Segnatura contro il Dicastero. La Segnatura, infatti non considera un Vescovo diocesano come un delegato della Autorità superiore, ma gli riconosce la sua propria responsabilità» (G. P. MONTINI, *L'amministrazione della giustizia nelle Chiese locali, con particolare riguardo ai territori di missione*, «Ius Missionale» 12 [2018], p. 186).

¹⁷ Cfr. Sentenza definitiva della Segnatura Prot. n. 29240/98 CA, commentata da J. MIÑAMBRES, *Diritto al sostentamento e diritto all'intimità dei chierici diocesani*, «Ius Ecclesiae» 30 (2018), pp. 622-623. L'attuale Prefetto della Segnatura nota come l'art. 92 della Lex propria finalmente chiarisca che l'esecuzione delle decisioni della Segnatura spetta al Dicastero che emanò o approvò l'atto amministrativo impugnato e, qualora tale Dicastero non procedesse, sarebbe lo stesso Tribunale Apostolico ad avere l'obbligo della esecuzione: Cfr. D. MAMBERTI, *A dieci anni dalla Lex propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, «Ius Missionale» 13 (2019), pp. 193-194.

Se nel caso che stiamo commentando appare evidente che la parte soccombente e che, dunque, deve eseguire la sentenza sia la Congregazione per il Clero, d'altra parte si deve ragionare sul fatto che detta decisione si ripercuote sull'Ordinario militare e sulla circoscrizione ecclesiastica stessa, poiché si dovrà ristabilire la parrocchia soppressa illegittimamente, a motivo del vizio procedurale concernente il mancato ascolto del consiglio presbiterale richiesto invece *ad validitatem* dalla norma. Ciò appare chiaro, poiché l'oggetto della contesa, al di là di quale sia il decreto impugnato, ricade *de facto* sulla decisione di sopprimere ed unire parrocchie e, quindi, secondo uno schema di giustizia sostanziale e una sua applicazione razionale, se l'errore a monte fu fatto dall'Ordinario e concerne così il provvedimento primigenio, ancorché la rimostranza sia stata avanzata esclusivamente avverso il decreto dicasteriale che opera l'errata "conferma sanante", si deve ritenere che, riconosciuta la *violatio legis in procedendo*, tocchi ristabilire la parrocchia allo *status quo ante*, e sia dovere della Congregazione per il Clero provvedere sia a notificare tale necessità all'Ecc.mo Ordinario militare, sia verificarne la retta esecuzione. La *res iudicata*, stando al tenore del can. 1642 §2, *dat actionem iudicati*, mentre l'esecuzione spetta all'autorità amministrativa:¹⁸ vi è certamente un intrinseco dovere morale e di giustizia da parte dell'autorità amministrativa soccombente di ottemperare e di rispettare la decisione emessa dal Supremo Foro, adeguando la situazione di fatto e di diritto al dispositivo della sentenza:¹⁹ «l'autorità amministrativa che ha emanato il provvedimento dichiarato illegittimo viene vincolata al giudizio, cioè deve uniformarsi alla decisione. Un eventuale rifiuto costituirebbe anch'esso un atto illegittimo, suscettibile di nuovo ricorso alla Segnatura Apostolica. È possibile anche un intervento disciplinare e l'azione per i danni»,²⁰ essendo un simile possibile comportamento di sottrazione alla giustizia certamente deprecabile e dannoso, tanto dei diritti dei fedeli, che del bene comune. In questo caso, secondo Montini, «il ricorrente potrebbe esclusivamente interporre un nuovo ricorso in cui potrebbe assumere la *violatio legis* in forza del principio che equipara la sentenza giudiziale alla promulgazione di una legge e, con-

¹⁸ Cfr. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie*, cit., p. 146. Nota De Paolis che «dal processo giudiziale deriva l'istituto della *res iudicata*, che non può essere discussa ulteriormente, proprio perché il giudizio è secondo verità, mentre l'atto del superiore è una decisione prudente secondo la situazione in cui è presa. La prima passa in giudicato, la seconda no» (V. DE PAOLIS, *Il contenzioso amministrativo*, cit., pp. 496-498). Si veda anche: B. SERRA, *Arbitrium et aequitas*, cit., pp. 291-294. Sulla questione, si veda altresì: G. NÚÑEZ, *Notas a propósito de dos decretos recientes*, cit., pp. 307-309.

¹⁹ Cfr. G. LOBINA, *Gli effetti devolutivi e sospensivi del ricorso amministrativo*, «Apollinaris» 54 (1972), p. 158.

²⁰ Z. GROCHOLEWSKI, *La «Sectio Altera» della Segnatura Apostolica con particolare riferimento alla procedura in essa seguita*, «Apollinaris» 54 (1981), p. 104.

seguentemente, la disobbedienza di una sentenza, alla *violatio legis*». ²¹ Tuttavia, non può non apparire evidente come un tale procedimento di continui ricorsi sia inopportuno e, talora, anche assurdo, cosicché si possono esperire altri rimedi risolutivi, come ad esempio la richiesta di risarcimento del danno, l'intervento disciplinare da parte del competente Superiore gerarchico o della stessa Segnatura, il ricorso direttamente al Romano Pontefice. ²²

Per un processo amministrativo efficace appare, quindi, assai opportuno che venga prevista la possibilità di un giudizio di ottemperanza – che deve essere un vero giudizio di merito –, senza il quale il sistema appare inevitabilmente incompleto di un elemento fondamentale per un funzionamento pieno. Il sistema canonico di contenzioso amministrativo si trovava in forte difetto, mancando di norme che regolamentassero l'esecuzione della sentenza data; si trattava di una vera *lacuna legis*, che non poteva continuare ad esistere se si voleva garantire una reale difesa dei diritti dei fedeli amministrati. Pertanto, la *Lex propria* ha provveduto a colmare questa mancanza con gli artt. 92-94, assolutamente nuovi rispetto alle *Normae speciales* del 1968. In tal modo, venne finalmente normata l'esecuzione delle sentenze del contenzioso amministrativo. ²³

La questione dell'esecuzione delle sentenze date dal Supremo Tribunale è chiaramente importante perché, «laddove la tutela dei diritti di un fedele lesi da un atto amministrativo illegittimo rimanesse concretamente inefficace, l'intero sistema di giustizia amministrativa della Chiesa perderebbe la sua

²¹ G. P. MONTINI, *L'esecuzione delle sentenze della «Sectio Altera» della Segnatura Apostolica. Il significato di una lacuna*, in *Iustus Iudex*, cit., p. 558.

²² *Ibid.*, p. 559. Lo stesso Autore delinea alcuni mezzi che: a) possono prevenire la difficoltà di esecuzione della sentenza; b) possono facilitare l'esecuzione della sentenza; c) possono intervenire efficacemente nell'esecuzione della sentenza; d) sono propriamente preposti all'esecuzione della sentenza: cfr. G. P. MONTINI, *L'esecuzione delle pronunce giudiziali della Segnatura Apostolica nel contenzioso amministrativo*, in E. BAURA, J. CANOSA (a cura di), *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 391-404. Sul profilo di criticità dell'esecuzione della sentenza nel sistema di giustizia amministrativa della Chiesa e sulle considerazioni per un possibile superamento delle difficoltà, si veda G. PARISE, *L'esecuzione delle sentenze emesse dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: una criticità dell'attuale sistema canonico della giustizia amministrativa?*, «*Ius Ecclesiae*» 28 (2016), pp. 587-597, e ID., *Nulla est charitas sine iustitia. Saggi di diritto canonico in memoriam del Card. Velasio De Paolis*, CS, cit., pp. 87-100.

²³ Si veda per questo argomento anche S. BERLINGÒ, *La competenza di legittimità e di merito*, cit. pp. 128-133. Osservazioni diverse circa alcune possibili aporie si trovano in G. P. MONTINI, *L'esecuzione delle sentenze della «Sectio Altera» della Segnatura Apostolica*, cit., pp. 405-407, 413-414. L'art. 93 §3 prevede che il Collegio giudicante possa talvolta disporre sul merito della controversia: questo è un apprezzabile passo in avanti nella tutela giudiziale circa l'attività amministrativa della Chiesa: cfr. M. F. POMPEDDA, *L'amministrazione della giustizia*, cit., p. 682. Si veda anche: I. ZUANAZZI, *De damnorum reparatione. La responsabilità dell'amministrazione ecclesiale a riparare i danni*, in P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *La Lex Propria del S. T. della Segnatura Apostolica*, Città del Vaticano, LEV, 2010, pp. 311-312.

credibilità». ²⁴ La nuova normativa, quindi, è molto interessante in questo senso e, prevedendo la possibilità che il dispositivo della sentenza contenga indicazioni anche concrete sul merito della questione dell'esecuzione (cfr. *Lex propria*, art. 93 §3), ha ulteriormente rafforzato e confermato la natura del contenzioso amministrativo come efficace strumento di un sistema di giustizia sostanziale. ²⁵

In questo, ad esempio, starebbe anche una possibile via di risoluzione per la quasi inutilità, universalmente riconosciuta come tale in dottrina, di una dichiarazione di violazione di legge solamente *in procedendo*. Infatti, non è da escludersi l'opportunità che, benché l'atto possa essere riproposto *ad normam iuris* dall'autorità amministrativa competente, il Supremo Tribunale determini tempi e modi dell'eventuale riproposizione, cosicché si eviti il ripresentarsi dell'incresciosa situazione che si configurò nella arcidiocesi di Chicago. ²⁶ In tale maniera, l'autorità amministrativa conserva quella libertà e discrezionalità che le sono proprie nel diritto di ridare – questa volta correttamente – l'atto che si è vista impugnare, ma è chiaro debba evitarsi una sorta di riproposizione emulativa dello stesso, come avvenuto nell'episodio succitato, rimandando di qualche tempo e favorendo, di contro, un retto esercizio della potestà amministrativa, il quale richiede – nella misura del possibile – che le tensioni siano ricomposte e gli animi rasserenati, in maniera tale che la questione venga valutata ed affrontata in modo oggettivo.

La previsione offerta dalla novella Legislazione, dunque, si presenta come la via di soluzione più realistica ad una controversia di non poco conto che metteva in serio dubbio l'efficacia e l'utilità stessa del giudizio contenzioso amministrativo canonico, qualora fosse stata riscontrata la mera violazione di legge *in procedendo*, riconoscendo – tra l'altro – come remota la possibilità in simili fattispecie di provare una violazione *in decernendo*: ciò andava a notevole discapito di un sistema di giustizia sostanziale come deve essere quello della Chiesa e, certamente, non giovava né alla percezione che gli amministrati devono avere di trovarsi in una situazione di buon governo, né ad un esercizio retto e sereno della potestà amministrativa, né alla consecuzione piena del bene comune.

²⁴ S. F. AUMENTA, *La tutela dei diritti dei fedeli*, cit., p. 164.

²⁵ In questo senso, si veda anche: G. P. MONTINI, *L'esecuzione delle sentenze della «Sectio Altera» della Segnatura Apostolica*, cit., pp. 412-413 (particolarmente, si veda la nota 40), nonché I. ZUANAZZI, *Le contentiones ortas ex Actu potestatis administrativae: riflessioni critiche tra il "già" e il "non ancora"*, «Apollinaris» 86 (2013), p. 534.

²⁶ Riconosciuta la *violatio legis in procedendo* da parte dell'Arcivescovo che aveva disposto la soppressione di una parrocchia senza una corretta audizione del consiglio presbiterale, il Presule, avuto poi il parere favorevole del consiglio presbiterale, dopo solo una settimana dal ripristino della *conditio quo ante*, ne ristabilì la soppressione e la riduzione ad uso profano non sordido.

Nella sentenza in questione, tuttavia, non ci si è avvalsi di tale opportunità, perdendo forse l'occasione per contribuire alla formazione di una linea giurisprudenziale che sarebbe chiaramente prezioso sostegno al fattivo funzionamento del contenzioso amministrativo in ordine alla tutela dei diritti dei fedeli e del ristabilimento della giustizia.

3. LE CAUTELE PREVISTE: CAUSA GIUSTA E AUDIZIONE DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

Come ben rammentato dalla sentenza, ancorché il can. 515 § 2 non lo prescriva espressamente, per decidere la soppressione di una parrocchia «*iusta requiritur causa motiva, uti pro omnibus actibus administrativis ponendis*»: l'esercizio dell'autorità pubblica nella Chiesa non può mai essere arbitrario, ma, attenendosi a criteri di buon governo, deve essere sempre finalizzato a raggiungere al meglio il bene delle anime.²⁷ Questo secondo una corretta ermeneutica della continuità nello sviluppo della disciplina in parola: la *ratio* fondante e necessaria per qualsiasi provvedimento di dismembrazione e modifica della parrocchia, da Trento in poi, dev'essere sempre e solo l'*animarum utilitas*, che diviene pertanto anche il criterio oggettivo su cui verificare l'opportunità di simili provvedimenti, in sede di ricorso gerarchico, tuttavia, come si ammette nella nostra decisione, «*pernota est difficultas ponendi in causis suppressionis paroeciae ne unam quidem iustam rationem motivam haberi*». Effettivamente, data l'ampia discrezionalità conferita all'autorità amministrativa e poiché quello di causa giusta è un concetto indefinito, risulta difficile dimostrare che, a tale proposito, si possa avere una *violatio legis in decernendo*, tuttavia la Segnatura non può abdicare alla sua competenza di valutare tali fattispecie, ed anzi, con la sua azione giurisdicente, conformemente alle sue competenze, dovrebbe fornire indirizzi utili a stabilire, per questi casi, quali motivi possano essere ritenuti come valido sostegno per dare simili decisioni, onde evitare di svuotare di senso e di efficacia il contenzioso stesso e, così, non tutelare a sufficienza gli eventuali diritti lesi.

La *causa giusta* si configura come la circostanza che legittima e giustifica un atto contrario o, quantomeno, diverso rispetto a ciò che è stabilito da una norma generale o da un atto giuridico. Questa nozione pertanto afferisce ad un elemento di fatto e non piuttosto alla causa dell'atto giuridico, quantunque sussista una certa relazione fra di essi. Perciò, stante una causa giusta, sebbene in generale il comportamento o la condotta singolare risultino difformi alla previsione della norma (nel caso: la parrocchia che gode di personalità giuridica è tendenzialmente perpetua),²⁸ tenuto conto delle esigenze

²⁷ Cfr. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie*, cit., p. 117.

²⁸ Diversi altri autori sostengono un certo qual diritto alla perpetuità da parte della parrocchia. Si veda, ad esempio: J. H. PROVOST, *Some canonical considerations on closing parishes*,

di giustizia, il provvedimento diventa legittimo, purché si conservi una certa qual proporzionalità così da essere *secundum ius*.

L'attuale Direttorio sul ministero dei Vescovi,²⁹ rispetto al precedente, si sofferma più diffusamente sulla questione dell'organizzazione delle strutture pastorali all'interno della diocesi, basandosi sulla realtà odierna e raccomandando di tenere presenti alcuni fattori nel procedere ad una razionalizzazione di dette strutture, considerando, altresì, che vi sia un'equa distribuzione delle stesse e del clero. Si può pensare, quindi, che nel procedere a simili decisioni, oggi i Vescovi debbano avvalersi anche delle indicazioni appena accennate, che servono come criteri orientativi e valutativi che il decreto può richiamare a sostegno della disposizione. Altresì, nel valutare i ricorsi, si dovrà vedere se la decisione si conformi o meno a queste indicazioni, che – a buon grado – offrono non solo spunti sul come deve procedere l'autorità amministrativa nel caso, ma danno anche una serie di motivi che possono costituire quella causa giusta richiesta dal can. 515 §2 per sopprimere, unire e modificare le parrocchie. Benché l'attuale Direttorio non costituisca una fonte diretta del canone in questione, certamente diviene una fonte che ne illumina il senso ed offre contemporaneamente utili criteri applicativi e di verifica. Il can. 515 §2 non indica alcuna causa "tipica" da darsi per poter sopprimere la parrocchia, che, perciò, potrà decretarsi legittimamente purché esista una causa giusta, come, per altro, sempre dev'essere per gli atti amministrativi (cfr. can. 90 §1 e can. 51). Pertanto, per le fattispecie di cui al can. 515 §2, sarà difficile determinare la mancanza di una causa valida, trattandosi di causa meramente giusta, da valutarsi a discrezione del Vescovo.³⁰

In alcuni casi, si riconoscono come motivi legittimi: la necessità di riordi-

«The Jurist» 53 (1993), soprattutto a p. 363. Così anche: E. CAPPELLINI, *La tutela dei diritti delle comunità territoriali: diocesi e parrocchia*, «Monitor Ecclesiasticus» 33 (1988), in particolare a p. 95. Martens nota che, secondo la vigente legislazione canonica, la parrocchia, proprio per il fatto che è dotata di personalità giuridica propria, a norma del diritto, è tendenzialmente permanente e, pertanto, per sopprimerla devono darsi realmente *cause giuste*, altrimenti si scade nell'arbitrarietà: cfr. K. MARTENS, *Brief note regarding the reconfiguration of parishes and the relegation of churches to profane use*, «The Jurist» 73 (2013), pp. 628-629.

²⁹ Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Apostolorum Successores*, direttorio per il ministero dei Vescovi, 22 febbraio 2004, nn. 214-216 in «EnchVat» 22/2003-2004, Bologna, EDB, 2005, nn. 2099-2109.

³⁰ Così si esprime anche F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie*, cit., p. 124. «*Hac in ratione perpendenda, non solum condicio paroeciae consideranda est, verum etiam totius diocesis, ut totius diocesis saluti animarum, meliore quo fieri potest modo, provideatur*» (Decreto del Congresso del 1° febbraio 2008, Prot. n. 38691/06 CA). La giurisprudenza della Segnatura, difatti, si mostra oggi nettamente contraria a quel concetto di stabilità massima e perpetua della parrocchia se non per gravissime ragioni: cfr. i riferimenti dati da A. GULLO, *Soppressione di parrocchia: uno tsunami proveniente dagli Stati Uniti*, in ARCISODALZIO DELLA CURIA ROMANA, ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *Studi in onore di Carlo Gullo*, Città del Vaticano, LEV, 2017, pp. 63-64, alla nota 32.

nare le strutture pastorali della diocesi per motivi di mutate situazioni ecclesiali e sociali;³¹ la mancanza di un sufficiente numero di sacerdoti;³² il numero calante di fedeli.³³ Nota Martens che la Congregazione per il Clero, in sede di ricorso gerarchico, ha ritenuto insufficienti, e, quindi, arbitrarie, cause di ordine troppo generico rispetto alla situazione precisa di una data parrocchia della quale si intenda disporre la soppressione.³⁴ Ad esempio, informa il Canonista belga, l'aver stabilito a priori, in una certa diocesi, che vi sarebbe stato un parroco per parrocchia nella proporzione di uno ogni due-mila quattrocento fedeli è stata giudicata dal competente Dicastero Vaticano come modalità impropria per dedurre una effettiva causa giusta che fondi la decisione di sopprimere una parrocchia, poiché – stanti anche le indicazioni precise fornite dall'Istruzione *Ecclesia de mysterio*³⁵ a proposito della scarsità del clero e dei possibili corretti rimedi “di supplenza” a tale situazione – prima di decretare una tale soppressione o la chiusura di una chiesa per la mera scarsità di clero, si deve tenere in considerazione che si possono applicare soluzioni alternative, che consentano il mantenimento in vita sia della parrocchia, sia dell'edificio sacro.³⁶ La recente Istruzione – sempre della summenzionata Congregazione – *La conversione pastorale della comunità par-*

³¹ «*Episcopus diocesanus litteras pastorales edidit, quibus explicavit necessitate examinandi et reordinandi structuram pastoralem in diocesi, ob mutatas condiciones ecclesiales et sociales*» (Sentenza definitiva del 21 maggio 2011, Prot. n. 41719/08 CA, pubblicata in «*Apollinaris*» 85 [2012], pp. 414-426).

³² «*Penuria sacerdotum esse potest causa ad paroeciam supprimendam, sed minime ad ecclesiam in usum profanum redigendam, quia, etiamsi sacerdotes in Diocesi pauci sunt, laici pii et dedicati, uti iam in aliis temporibus et loci per saecula accidit, possunt apte de ecclesia tamquam aede sacra et symbolo eorundem fidei Catholicae curare*» (Sentenza definitiva 21 maggio 2011, Prot. n. 42278/09 CA, pubblicata in «*Apollinaris*» 85 [2012], pp. 427-435).

³³ «*Numerus decrescens fidelium in duabus paroeciis personalibus, quae sunt confines, pro cura pastorali fidelium eiusdem linguae erectis, necnon minor copiam sacerdotum in dioecesi – motiva quae in actis indicantur – per se constituunt iustam causam pro unione earundem paroeciarum personalium*» (Decreto definitivo del 25 giugno 1994, Prot. n. 24048/93 CA, pubblicato in W. L. DANIEL, *Ministerium Iustitiae, Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, foreword by R. L. Card. Burke, Montréal, Wilson & Lafleur, 2011, pp. 467-475). Circa le cause giuste per sopprimere una parrocchia: «...in singula paroecia supprimenda vel unienda imparia sunt argumenta quae [...] de numero fidelium et sacerdotum necnon de bonis temporalibus tantum in forma generali seu generica agunt; e contra semper ponderandae sunt circumstantiae concretae singulae paroeciae» (Decreto del Congresso del 21 dicembre 2011, Prot. n. 45243/11 CA, pubblicato in «*Ius Canonicum*» 53 [2013], pp. 273-278).

³⁴ La Segnatura accoglie e richiama questo aspetto ad es. nel Decreto del Congresso Prot. n. 45243/11 CA, pubblicato in «*Ius Canonicum*» 53 (2013), pp. 273-278.

³⁵ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO E ALTRE, *Ecclesia de mysterio*, istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, 15 agosto 1997, «*AAS*» 89 (1997), pp. 852-877.

³⁶ Cfr. K. MARTENS, *Brief note regarding the reconfiguration of parishes and the relegation of churches to profane use*, «*The Jurist*» 73 (2013), p. 629.

rocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa ribadisce espressamente che «la soppressione di parrocchie per unione estintiva è legittima per cause direttamente riguardanti una determinata parrocchia. Non sono invece motivi adeguati, ad esempio, la sola scarsità del clero diocesano, la situazione finanziaria generale della diocesi, o altre condizioni della comunità presumibilmente reversibili a breve scadenza (ad esempio, la consistenza numerica, la non autosufficienza economica, la modifica dell'assetto urbanistico del territorio). Come condizione di legittimità di questo genere di provvedimenti occorre che i motivi a cui ci si riferisce siano direttamente e organicamente connessi con la comunità parrocchiale interessata e non con considerazioni generali, teoriche e "di principio"». ³⁷ È un testo importante, che pone ora espressi limiti di legittimità all'agire discrezionale del Vescovo, affinché esso non sconfini nella arbitrarietà. Come ulteriore tutela, la medesima Istruzione sottolinea lodevolmente pure che «nei casi di soppressione di parrocchie, il decreto deve indicare chiaramente, con riferimento alla situazione concreta, quali siano le ragioni che hanno indotto il Vescovo ad adottare la decisione. Esse dunque dovranno essere indicate specificamente, non potendo bastare una generica allusione al "bene delle anime"». ³⁸

Concretamente, qui, purtroppo senza valutarne l'effettiva portata ma limitandosi a ricordare la difficoltà a dimostrare una *violatio legis in decernendo* per mancanza di una giusta causa, la sentenza enumera alcuni motivi adottati dall'Ordinario militare per suffragare la sua decisione, sembrando avallarli, ancorché senza espressamente sbilanciarsi a stabilirlo, il che, invece, avrebbe aiutato nel senso già detto che la giurisprudenza possa offrire esempi concordi che aiutino a definire meglio il contorno del concetto indefinito di causa giusta. Tali motivazioni citate sono: la riduzione dei sussidi assegnati all'esercito da parte del governo; la sproporzione del numero delle parrocchie nella regione rispetto alle zone circostanti; la scarsità di clero, anche se ciò viene detto, almeno in parte, come previsione. Forse i Giudici, a tale riguardo, avrebbero dovuto richiamare il fatto che simili considerazioni future non siano atte a costituire motivi solidamente giusti.

Infatti, «se la norma attributiva della discrezionalità richiama un concetto giuridico indeterminato, il giudice di legittimità ha il potere ³⁹ di riesaminare l'interpretazione ed applicazione del concetto compiuta dall'amministra-

³⁷ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *IST.* *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*, 29 giugno 2020, n. 48, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/07/20/0391/00886.html>, data ultima consultazione 10 febbraio 2021.

³⁸ *Ibid.*, n. 50.

³⁹ Si veda, ad esempio, la Sentenza definitiva del 21 maggio 2011, Prot. n. 42278/09 CA (pubblicata in «*Apollinaris*» 85 [2012], pp. 427-435): «*Documenta ultimam exhibita plene demonstrant fundamentum obiectivum decisionis Exc.mi Episcopi in ecclesia B tamquam sede novae paroeciae eligenda in ecclesia A in usum profanum redigenda*».

zione». ⁴⁰ Questo costituisce la garanzia contro l'arbitrio nell'esercizio del potere amministrativo nella Chiesa e, al contempo, dimostra l'importanza e l'opportunità del compito della Segnatura Apostolica in materia di contenzioso amministrativo. ⁴¹ Così, nel giudicare la questione della sussistenza o meno di cause sufficienti per sopprimere una parrocchia, la Segnatura non emette un giudizio sul merito, per cui sarebbe incompetente, ma valuta propriamente sulla legittimità. ⁴²

Si noti, per inciso, che, dinnanzi all'osservazione da parte del parroco a proposito del fatto che la scarsità del clero non sussisterebbe dato che vi sono ben due preti dell'Ordinariato che svolgono il loro ministero al di fuori del loro ente incardinante, la Segnatura sottolinea acutamente come non sia stato però dimostrato che questi effettivamente presentino la preparazione e le condizioni necessarie per ricoprire l'ufficio di parroco militare nell'Ordinariato (cfr. cann. 521 e 524), difatti nel nominare i titolari di uffici ecclesiastici sempre si deve verificare che essi abbiano i necessari requisiti per svolgere il ministero richiesto. Così facendo, tra l'altro, la Segnatura indica che, anche nel contenzioso amministrativo, *onus probandi incumbit ei qui dicit*. ⁴³

Una cautela particolare prevista espressamente dal can. 515 § 2, come la sentenza ben richiama, è l'obbligo di udire il consiglio presbiterale prima di emettere la decisione, poiché quest'organismo può esprimere con cognizione di causa una valutazione sulla giustezza *suapte natura* dei motivi adottati dal Vescovo, sia sulla giustezza *specificata* degli stessi nel caso concreto. Pertanto, sarà particolarmente doveroso, nel valutare eventuali ricorsi, rifarsi al parere espresso dal consiglio presbiterale che, seppur non avente forza vincolante, tuttavia può aiutare a capire se l'autorità abbia agito legittimamente o meno, ovvero può essere illuminante anche per chi – pur non conoscendo direttamente la realtà specifica – debba giudicare se una causa o un insieme di cause possano essere ritenute, in quelle circostanze peculiari, giuste.

La giurisprudenza della Segnatura in materia più volte si è dovuta soffermare sulla retta audizione del consiglio presbiterale per la fattispecie in parola, dando importanti indicazioni su come si debba intendere e su come si debba compiere tale audizione; in questo senso, ha fatto scuola specialmen-

⁴⁰ B. SERRA, *Arbitrium et aequitas*, cit., p. 24.

⁴¹ «È compito della Segnatura Apostolica e specialmente del Collegio dei Giudici sviluppare una giurisprudenza, che indichi criteri più precisi per discernere se la violazione di legge "in decernendo" sia provata o meno in detti casi» (F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie*, cit., p. 129).

⁴² Cfr. N. SCHÖCH, *Religion of churches to profane use (c. 1222 §2): reasons and procedure*, «The Jurist» 67 (2007), p. 495.

⁴³ Sul tema della prova in sede contenzioso amministrativa, cfr. G. PARISE, *Circa alcune questioni afferenti al giudizio contenzioso amministrativo canonico*, «Periodica» 107 (2018), pp. 653-660.

te il noto “caso di Chicago”⁴⁴ (Prot. n. 21883/90 CA; Prot. n. 22036/90 CA), dove l’Arcivescovo aveva annunciato la sua decisione agli organi di stampa prima di consultarsi con il consiglio presbiterale. Conformemente anche agli insegnamenti conciliari (specialmente *Lumen gentium*, 28; *Christus Dominus*, 28 e *Presbyterorum ordinis*, 7), va ricordato che il Vescovo si avvale della cooperazione del presbiterio per svolgere la sua missione di pastore proprio della Chiesa particolare e, d’altra parte, il presbitero ha come funzione propria l’esercitare il ministero sacro in qualità di collaboratore del Vescovo, come emerge fin dalla stessa preghiera di ordinazione presbiterale contenuta nel Rituale Romano per le Ordinazioni. Pertanto, specialmente nel governo di una circoscrizione ecclesiastica, la forma più propria di questa cooperazione del presbiterio col Vescovo si esprime attraverso l’organismo statuito dalla legislazione, cioè il consiglio presbiterale diocesano, l’unico senato del Vescovo, al fine di perseguire il bene comune dei fedeli in modo più efficace e maggiormente rispondente alla situazione concreta.⁴⁵ Il consiglio presbiterale, quindi, deve farsi voce degli interessi pastorali di tutto il popolo di Dio che è nella diocesi.⁴⁶ In quanto consiglio, non si domanda che il voto sia favorevole e vincolante;⁴⁷ tuttavia, siffatta consultazione previa, richiede, per sua stessa natura, alcuni elementi, perché sia valida: che i membri siano stati legittimamente convocati; abbiano previamente ricevuto tutte le informazioni necessarie circa il caso su cui sono chiamati ad esprimersi (il che, chiaramente, implica che il Vescovo abbia provveduto in precedenza a raccogliere tutte le informazioni e a preparare la documentazione necessaria), comprese le cause motivate alle quali il Vescovo si rifà per suffragare la decisione che intende perseguire; e che, come collegio, esprima il suo voto consultivo.

Quindi, a norma dei cann. 127 §1 e 166-167, ci dev’essere la convocazione e, una volta riunito, il consiglio presbiterale deve dare il proprio parere sulla questione, non ritenendosi valida una mera consultazione dei membri, presi

⁴⁴ Cfr. T. PAPROCKI, *Parish closing and administrative recourse to the Apostolic See: recent experiences of the Archdiocese of Chicago*, «The Jurist» 55 (1995), pp. 875-896.

⁴⁵ Cfr. S. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Lettera circolare Omnes christifideles*, 25 gennaio 1973, n. 9, «EnchVat» 4/1971-1973, Bologna, EDB, 1975, nn. 1916-1919.

⁴⁶ Cfr. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie*, cit., p. 121. Il medesimo Autore ben delinea i compiti e l’importanza degli organismi di partecipazione diocesani, compreso il consiglio presbiterale: cfr. F. DANEELS, *De dioecesis correspondentibus organis*, «Periodica» 74 (1985), pp. 301-324.

⁴⁷ Il direttorio *Apostolorum successores* sottolinea che comunque il Vescovo deve evitare di dare l’impressione dell’inutilità dell’organismo e farà in modo che tutti i consiglieri possano esprimere il loro parere: cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Apostolorum Successores*, direttorio per il ministero dei Vescovi, 22 febbraio 2004, n. 183 in «EnchVat» 22/2003-2004, n. 2243. La *Novo millennio ineunte* al n. 45 asserisce che i legittimi pareri del consiglio presbiterale possiedono una rilevanza morale di particolare entità: cfr. GIOVANNI PAOLO II, lett. ap. *Novo millennio ineunte*, 6 gennaio 2001, n. 45, «AAS» 93 (2001), pp. 298-299.

singolarmente o non formalmente adunati in consiglio, come anche la presente sentenza ben ricorda (nello specifico, a ognuno venne chiesto via posta elettronica un parere), confermando e rafforzando ulteriormente il dettato giurisprudenziale in materia. I Giudici hanno sottolineato bene nella decisione qui in oggetto come si debba distinguere il §1 del can. 127 (necessità del Superiore di ricevere consiglio da parte di un organo collegiale consultivo) dalla previsione del § 2 (possibilità di richiedere il parere alle persone *uti singuli*). Della corretta audizione del consiglio deve constare dagli atti (ad es. i verbali delle sedute di detto organo collegiale), cosa che non emerge affatto nel caso (cfr. n. 10). Si sottolinea, pertanto, che non v'è margine di dubbio che per sopprimere una parrocchia, secondo il tenore del can. 515 § 2, sia prescritto di udire il consiglio presbiterale in quanto organo collegiale.⁴⁸ La sentenza evidenzia, invero, che nemmeno il diritto particolare, che nello specifico sono gli Statuti del consiglio presbiterale, secondo quanto contemplato dalla norma universale del can. 127 § 1, dispone qualcosa di difforme al prescritto codiciale, cosa che comunque, nello specifico, appare impossibile, nel senso che la legge particolare possa contrastare in una cautela posta *ad validitatem* dal Legislatore Supremo. Nonostante dopo il "caso Chicago" si sia ben chiarita la questione dell'imprescindibile ascolto, *secundum ius*, del consiglio presbiterale per simili fattispecie, si può ben notare anche dai fatti esposti nel dispositivo in analisi come simili errori vengano ancora compiuti.⁴⁹ Il Vescovo deve fare una vera convocazione dei membri e deve compiere una reale consultazione, anche nel senso che egli non deve già aver preso la decisione o aver manifestato una sua determinata volontà in merito: non sarebbe, infatti, un consulto quello che farebbe, se avesse già deciso, quanto piuttosto si tratterebbe di una mera comunicazione di una decisione già presa. Pertanto, l'audizione prescritta è da intendersi non in un senso solo formalistico, ma in maniera realistica: una vera audizione – circa la questione – di un parere consultivo emesso con scienza e coscienza dal consiglio presbiterale, il quale

⁴⁸ A sostegno di questo la Sentenza cita un precedente giurisprudenziale, una *coram* Rouco Varela del 27 novembre 2012, Prot. n. 46165/11 CA, n. 5, nonché la dottrina, nello specifico il commento di C. BEGUS in «Monitor Ecclesiasticus» 132 (2017), pp. 41-49. La medesima sentenza viene commentata pura da A. VIANA, *Consultar no es informar de una decisión ya tomada. Comentario de la Sentencia de la Signatura Apostólica de 27 de noviembre de 2012*, «Ius Canonicum» 55 (2015), pp. 763-767, dove ben si spiegano modalità, significato e portata, seppur consultiva, nel governo della Chiesa dell'audizione dei consigli prescritti da parte del Superiore.

⁴⁹ Cfr. per il "caso di Chicago": Sentenza definitiva del Collegio del 16 gennaio 1993, Prot. n. 21883/90 CA; Decreto definitivo del Collegio del 12 novembre 1994, Prot. n. 22036/90 CA; si tratta di giurisprudenza inedita. Un caso virtuoso di retta audizione del consiglio presbiterale si trova in altre pronunzie inedite: Decreto del Congresso del 23 novembre 2011, Prot. n. 45082/11 CA; Decreto del Congresso dell'11 maggio 2012, Prot. n. 45190B/11 CA. Cfr. G. PARISE, *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, cit., pp. 180-181 e le indicazioni ed i rimandi lì segnati.

va sentito in merito alla decisione che si intende prendere, e non in maniera generica. Nemmeno è sufficiente che i membri del consiglio presbiterale, informati dell'intenzione del Vescovo di emettere una decisione ascrivibile alle fattispecie in questione, meramente pongano domande o avanzino osservazioni critiche a riguardo, senza che si chieda e senza che si riceva un vero voto consultivo. Diversamente, a tenore dei cann. 127 §2, 2° e 500 §2, l'atto che il Vescovo emette è da considerarsi nullo e si è dinnanzi ad una violazione di legge *in procedendo*, contro cui – come si vede – si può adire al ricorso gerarchico e, successivamente, al contenzioso amministrativo.

I Giudici, di seguito, affrontano un tema alquanto interessante, ovvero la possibilità per il Superiore, in sede di ricorso gerarchico, di sanare un atto amministrativo inferiore difettoso, come ha ritenuto di fare nel caso la Congregazione per il Clero a proposito del mancato effettivo ascolto del consiglio presbiterale, quale organo collegialmente inteso, da parte dell'Ordinario militare. Sappiamo che l'agire amministrativo si caratterizza per un'ampia discrezionalità al fine di meglio permettere il raggiungimento, *hic et nunc*, del bene comune, ciò tuttavia mai deve tradursi nello scadere in azioni arbitrarie. Il Superiore gerarchico, come la sentenza rammenta, ha vasta facoltà potendo confermare, dichiarare nullo, rescindere, revocare, emendare, surrogare o obrogare un atto amministrativo posto (cfr. can. 1739), com'anche rigettare il ricorso presentato, completare il decreto e derogarlo, mutare del tutto la decisione data e stabilire l'eventuale richiesta riparazione dei danni, nonché – sebbene in modo improprio – potrebbe pure attuare un atteggiamento di silenzio o di inerzia. Tuttavia, il Codice non prevede per questa fattispecie la possibilità da parte del Superiore gerarchico di sanare l'atto illegittimo, sicché, ben dicono i Giudici, che la Congregazione non può fare ciò che la legge non prevede: laddove il Legislatore ha voluto che l'istituto della *sanatio* operasse, lo ha stabilito chiaramente; se non lo ha fatto nel nostro campo, evidentemente è perché ciò è conforme con il senso per cui si introdusse nella Chiesa il giudizio amministrativo. Difatti, nelle già strette maglie dei ricorsi contenzioso amministrativi, laddove la Segnatura può giudicare unicamente sulla *violatio legis sive in procedendo sive in decernendo*, se al Superiore gerarchico fosse conferito pure il potere della *sanatio* degli atti amministrativi illegittimi, si svuoterebbe di senso e di operatività la giustizia amministrativa della Chiesa, si svilirebbe l'effettiva tutela dei diritti dei fedeli dinnanzi all'esercizio della *potestas administrandi* e, altresì, si rischierebbe che passasse l'idea che, nell'esercizio di detta potestà data unicamente per provvedere al *bonum fidelium*, al contrario, si possa agire in modo assoluto ed arbitrario, forti – se del caso – della possibilità di sanare eventuali errori, il che certamente non gioverebbe a far avvertire, come invece deve necessariamente essere, che nella Chiesa predetta potestà si esercita sì nella discre-

zionalità, ma mai nella arbitrarietà, per l'unico fine di meglio conseguire nel concreto quello che è il bene dei fedeli. D'altra parte, proprio in tale senso si pone la previsione del can. 1512, n. 5, citato nella sentenza: «*lite pendente nihil innovetur*», un principio generale del diritto (cfr. can. 19) che non può affatto essere tralasciato nel caso. Ancora, non si può nemmeno applicare la previsione del can. 19 in materia di *lacuna legis* e di *legibus latis in similibus* perché, come ricorda la sentenza, la disciplina che regge il ricorso gerarchico, trovandosi formulata nel *Liber VII de processibus*, è da ritenersi essa stessa processuale, in quanto la sistematica codiciale offre di certo un'autorevole ermeneutica della *mens Legislatoris* utile ad interpretare, correttamente intendere ed applicare le norme stesse. I Giudici, comunque, pur reputando di aver sufficientemente discettato su tale argomento, non mancano di invitare la dottrina, che pure già ha riflettuto sulla materia, se lo crede, a progredire nell'approfondire la questione: con i principi generali del diritto, le leggi date per cause simili e la giurisprudenza dei Tribunali Apostolici, infatti, anche la dottrina è una di quelle fonti suppletorie che il can. 19 cita e che, a rigor di logica, chi deve ricorrere alle stesse dovrebbe contemplare tutte nel loro insieme per ben risolvere, secondo giustizia, un'eventuale *lacuna legis*. E tale pare essere il comportamento adottato dai Giudici nel caso, in quel fecondo dialogo fra dottrina e funzione giurisdicente che ha prodotto non solo positive evoluzioni giurisprudenziali, ma ha pure indirizzato la canonistica a riflettere secondo le direzioni più opportune. La possibilità del Superiore gerarchico di emendare un atto dell'autorità amministrativa, ricordata nel n. 7 della sentenza, è appunto diversa da quella di sanare, tanto più che, nello specifico, il Superiore non darebbe lui le motivazioni di cui eventualmente difettasse l'atto dell'inferiore, ma semplicemente le potrebbe dedurre *ex actis*, il che fa intendere che, qualora dagli atti non risultassero, non potrebbe il Superiore introdurle lui *motu proprio*, anche perché si presume non possa conoscere così specificatamente la realtà da poter sapere quali motivi possano validamente suffragare una data decisione affinché essa si configuri propriamente come quella giusta a raggiungere, in quella contingenza, il vero bene comune. Ad ogni modo, ricordano i Giudici, un simile intervento del Superiore lo renderebbe autore dell'atto, venendo di fatto tralasciato quello precedente dato dall'autorità inferiore, e ciò va sottolineato anche in funzione della definizione della parte resistente eventualmente dinanzi alla Segnatura Apostolica.

4. CIRCA LA RICHIESTA DI RIPARAZIONE DEI DANNI

La questione del risarcimento dei danni da decidersi in sede contenzioso amministrativa ad opera della Segnatura Apostolica è stata una felice previsione che ha ulteriormente segnato il passo di come vada inteso in modo corretto

il concetto di *violatio legis*, quale definente l'oggetto primario della competenza della *Sectio altera* del Supremo Tribunale, secondo quanto stabilito dal *Responso* della Pontificia Commissione per l'interpretazione dei decreti del Concilio Vaticano II dell'11 gennaio 1971.⁵⁰ Infatti, ci si interroga su come la Segnatura – conformemente ad una visione realistica della giustizia e del diritto – debba opportunamente ritenere questa sua competenza in senso largo, onde evitare di restringere ingiustamente il contenzioso amministrativo a causa di un formalismo che sarebbe lesivo per la Chiesa stessa, in quanto si ridurrebbero eccessivamente i casi in cui, dinnanzi ad un'azione errata dell'amministrazione, il sindacato giuridico può intervenire per ristabilire la giustizia, a favore del bene comune e della *salus animarum* e, quindi, con un evidente vantaggio sia per l'amministrazione che per gli amministrati. Il Tribunale nel valutare elementi della situazione sostantiva alla quale si riferisce l'atto impugnato per accertare se ci sia stato un pregiudizio illegittimo, infatti, rimane comunque nel suo proprio ambito di competenza, perché non giudica questioni di opportunità (di *merito amministrativo*), ma di legittimità sostanziale, e non solo formale; la Segnatura non interviene allo stesso modo del Superiore gerarchico, non governa ma giudica. Quella del risarcimento dei danni è così un'istanza veramente e propriamente giurisdizionale, ammissibile solo per motivi di legittimità.

Orbene, a partire dalla *Pastor bonus* art. 123 § 2, si attribuisce – dietro istanza di parte e a norma del can. 128 – alla Segnatura Apostolica la competenza a giudicare sia dell'illegittimità dell'atto, sia “*de reparatione damnorum actu illegitimo illatorum*”, il che non può non implicare un'estensione dell'oggetto del giudizio che comporti pure una piena cognizione dei rapporti sostanziali tra l'autore dell'atto ed i suoi destinatari.⁵¹ Pare questione altamente razionale infatti che, nel caso in cui l'atto fosse ingiusto, il giudice debba definire il diritto che dev'essere ristabilito; allora, non avrebbe senso una decisione che si limiti a constatare la mera illegalità dell'atto senza entrare nella necessità di reintegrare il diritto (compresa, dunque, l'eventuale riparazione del danno): sarebbe sterile, non si farebbe giustizia, insomma. Come rammenta la sentenza (n. 8), la *Lex propria* norma il giudizio *de reparatione damnorum* (artt. 101-103), accogliendo in modo significativo molti aspetti dell'orientamento del contenzioso amministrativo come giudizio di legittimità sostan-

⁵⁰ PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEI DECRETI DEL CONCILIO VATICANO II, *Responsa ad proposita dubia* dell'11 gennaio 1971, «AAS» 63 (1971), p. 330. A tale proposito, cfr. G. PARISE, *Per una giustizia più piena nella Chiesa: la questione del risarcimento dei danni come segno di uno sviluppo*, «Periodica» 106 (2017), pp. 681-712, e in ID., *Nulla est charitas sine iustitia. Saggi di diritto canonico in memoriam del Card. Velasio De Paolis*, CS, cit., pp. 59-86.

⁵¹ Cfr. I. ZUANAZZI, *Le contentiones ortas*, cit., pp. 531-533, nonché E. BAURA, *Discrimine tra la via amministrativa e la via giurisdizionale*, cit., p. 8.

ziale.⁵² Infatti, è chiaro che, qualora un atto amministrativo illegittimo abbia ingiustamente causato un danno, non è sufficiente si dichiari l'illegittimità dell'atto medesimo e, di conseguenza, se ne annulli l'efficacia, ma si richiede che venga effettivamente riparato il nocumento ingiustamente arrecato. La Segnatura dovrà non solo giudicare se vi sia stato tale danno (*damnum emergens* ed anche *lucrum cessans*)⁵³ e quale ne sia l'entità (l'attore dovrà cercare di determinare quanto più possibile il *quantum*), ma dovrà anche indicare il modo giusto per risarcirlo.⁵⁴ L'autorità responsabile che deve riparare il danno dovrebbe essere quella che emanò il primo atto, e non il Dicastero che lo confermò, e «l'obbligo di risarcire il danno spetta all'ufficio e non alla persona fisica che è il titolare di detto ufficio».⁵⁵

In tale ottica, nella sentenza (cfr. n. 8), la Segnatura non si è sottratta dal valutare la petizione del Reverendo ricorrente in merito agli asseriti danni subiti, ricordando per l'appunto come, a norma della *Lex propria*, sia oggetto della giurisdizione sua propria una siffatta valutazione. I Giudici, però, osservano che l'istanza fonda su un presunto danneggiamento derivante dal nuovo incarico accollato al Reverendo – contro il quale non si è data azione alcuna in sede ecclesiastica (il ricorso fu invece interposto, sotto questo profilo, presso il tribunale civile) – e non già, invece, dall'impugnata decisione di sopprimere la parrocchia. Considerato, poi, che il danno psicologico che avrebbe avuto invece connessione con la chiusura della parrocchia non viene riconosciuto perché non è provato in alcun modo, è, però, interessante che la Segnatura lasci presumere che, se un simile danno, ancorché psicologico, fosse stato provato essa sarebbe stata pronta a giudicare in proposito, aprendo così una importante strada che in futuro la giurisprudenza dovrà segnare e la dottrina potrà approfondire con le sue considerazioni. A proposito dei danni patrimoniali, essi non paiono effettivi ed imputabili alla decisione vescovile, tuttavia il ragionamento della Segnatura sulla necessità della loro

⁵² Cfr. S. BERLINGÒ, *La competenza di legittimità e di merito*, cit., p. 127; J. CANOSA, *I diversi effetti della tutela*, cit., pp. 103-104.

⁵³ Sulla nozione di danno in simili questioni, si veda P. HAYWARD, *Changes in ecclesiastical administrative justice brought about by the new competence of the "Sectio Altera" of the Apostolic Signatura to award damages*, «*Ius Ecclesiae*» 5 (1993), pp. 668-669.

⁵⁴ È bene ricordare come spesso in cause contenzioso amministrative il bene implicato sia anzitutto di natura spirituale, in modo che sia difficile prevederne un risarcimento materiale. Questo, comunque, non esime, qualora danno ingiusto vi sia stato, che si debba riparare, cercando una misura equipollente di risarcimento, che va pensato tenendo conto della fattispecie, ma anche del luogo concreto in cui si è verificato. È importante ricordare che la *Lex propria* all'art. 90 prevede la possibilità che la sentenza giudiziale dia indicazioni di massima sul come ristabilire la giustizia, pur lasciando poi alla autorità amministrativa il modo concreto per farlo.

⁵⁵ Z. GROCHOLEWSKI, *Il processo contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica*, «*Forum*» 7 (1996), p. 291.

connessione con l'oggetto primario del contendere, l'atto amministrativo impugnato, suggerisce l'intendimento del Supremo Tribunale Apostolico in ordine alla dibattuta *quaestio* circa l'autonomia o meno di un'azione risarcitoria in contesto contenzioso amministrativo. Così, l'azione che postula il risarcimento sembra non godere di autonomia, ma pare vada sempre unita alla richiesta dell'illegittimità dell'atto, essendo evidente che un giudizio sul danno ingiusto derivante da un simile atto deve avere per base previa una valutazione positiva dell'illegittimità dell'atto stesso e deve essere presentata prima della concordanza del *dubium*. Ci si chiede se si possa pensare alla eventualità della sola richiesta del danno, giacché potrebbe darsi che il ricorrente sia interessato unicamente a questa, e non già anche alla revoca dell'atto amministrativo illegittimo.⁵⁶ Tuttavia, questa ipotesi non sembra conforme ai fini della giustizia canonica, perché non appare ragionevole che si permetta ad un atto ingiusto di rimanere in vigore, dopo che sia stato riconosciuto nella sua illegittimità, mentre si persegue solo l'interesse di riparare il danno che ha provocato.⁵⁷

5. CONCLUSIONE

Prima di chiudere, ci pare di dover fare un veloce cenno al fatto che il Reverendo ricorrente, per quel che attiene al suo trasferimento al ministero di parroco di altra parrocchia, sia ricorso in sede di tribunale civile del lavoro anziché in sede ecclesiastica (cfr. nn. 1, 12). Non mancano esempi simili nella letteratura giurisprudenziale inerente alla fattispecie.⁵⁸ La sentenza non lo dice, ma andrebbe osservato che tale comportamento contravviene il dispo-

⁵⁶ Interessanti riflessioni a proposito – benché concernenti altra fattispecie – si possono trovare nel commento di Baura al Decreto della Rota Romana del 5 giugno 2018, Erlebach, Ponente: E. BAURA, *Il risarcimento del danno causato da un'autorità ecclesiastica*, «Ius Ecclesiae» 32 (2020), pp. 630-641. Merita di essere citato pure un volume che raccoglie validi studi in materia: E. BAURA, F. PUIG (a cura di), *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, Milano, Giuffrè, 2020.

⁵⁷ In questo senso si veda anche: Z. GROCHOLEWSKI, *Il processo contenzioso amministrativo*, cit., *ibid.* Diverse sono invece le opinioni di G. P. MONTINI, *Il risarcimento del danno provocato nell'atto amministrativo illegittimo e la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano, LEV, 1991, p. 199 e E. BAURA, *Atto amministrativo e limitazione dei diritti*, in J. I. ARRIETA (a cura di), *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, Venezia, Marcianum Press, 2008, p. 198, nota 23; possibilista è pure I. ZUANAZZI, *De damnorum reparatione*, cit., pp. 312-313; I. ZUANAZZI, *Praesis ut prosis*, cit., p. 666. Merita attenzione quanto l'attuale Prefetto della Segnatura asserisce a tale riguardo, ovvero che non è stata accolta (ma, in verità, nemmeno formalmente esclusa) la facoltà che il ricorrente postuli tale riparazione dei danni senza chiedere la dichiarazione di illegittimità dell'atto amministrativo: cfr. D. MAMBERTI, *A dieci anni dalla Lex propria*, cit., p. 192.

⁵⁸ Cfr. ad es. Decreto del Congresso del 6 dicembre 1993, Prot. n. 24048/93 CA, pubblicato in W. L. DANIEL, *Ministerium Iustitiae, Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, cit., pp. 467-475.

sto del can. 1375, che prevede una giusta pena per chi impedisca la libertà di ministero o della potestà ecclesiastica. Altrove, invece, tale pensiero è stato manifestato dalla Segnatura Apostolica,⁵⁹ prevedendo addirittura la possibilità di applicare una sanzione penale per i ricorrenti che adirano al foro civile.⁶⁰

La Segnatura non manca altresì di evidenziare che non sia nella sua competenza un giudizio di merito, quando sottolinea come, di fatto, la vertenza sia piuttosto sostenuta dai ricorrenti sul fronte dell'opportunità della decisione (discrezionale) della sede della nuova parrocchia che sorgerebbe dall'unione delle precedenti, piuttosto che circa l'unione in sé.

Varrebbe la pena ricordare che, anche al fine di evitare l'instaurarsi di ricorsi e il creare possibili fratture nella compagine ecclesiale, quantunque non previsto (e sarebbe auspicabile, invece, una simile disposizione venisse introdotta), è da augurarsi che – quale regola di buon governo – quanto più possibile s'instauri la prassi da parte dei Vescovi, nell'imminenza di prendere queste decisioni, di incontrare i fedeli interessati, magari nella rappresentanza del consiglio pastorale, cercando di illustrare loro le motivazioni. Non si tratterebbe però di una consultazione: infatti, avverrebbe a decisione già presa (almeno nella *mens* dell'autorità, se non ancora anche formalmente tramite l'emissione del decreto), comunque è una prassi di buon senso che giova a far comprendere ai fedeli la situazione e, certamente, diminuisce il sospetto che si sia agito illegittimamente e arbitrariamente, aiutando – almeno in parte – a evitare malumori, rimostranze e vertenze. Tanto più, nella medesima direzione, si potrebbe udire il parroco o l'amministratore parrocchiale o il moderatore o il rettore della chiesa o i cappellani e altre eventuali persone che partecipano all'esercizio del ministero nella realtà in questione, nonché il vicario foraneo o il vicario episcopale della zona.⁶¹

Possiamo concludere con un'osservazione positiva: benché spesso la dichiarazione di illegittimità dell'atto solo per violazione di legge in *procedendo* possa comportare il ridarsi della decisione in un secondo momento, questa volta ponendola in modo corretto, comunque – come anche altre volte è fe-

⁵⁹ Cfr. Decreto del Congresso e Decreto definitivo del 4 maggio 1996, Prot. n. 25500/94 CA, pubblicati in W. L. DANIEL, *Ministerium Iustitiae, Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, cit., pp. 483-488.

⁶⁰ È il caso della pronunzia ad ora non pubblicata che così recita: «*Exc.mi Episcopi erit, positis ponendis et servatis servandis, sanctiones paenales adversus eosdem applicare (can. 1735)*» (Decreto del Congresso del 12 ottobre 1995, Prot. n. 25530/94 CA).

⁶¹ Cfr. N. SCHÖCH, *Religation of churches*, cit., pp. 497-498. Si vedano a proposito le riflessioni sviluppate in G. PARISE, *Analisi degli aspetti rilevanti della normativa canonica sulla modifica di parrocchie ed edifici sacri (cann. 515 §2 e 1222 §2): riflessioni e proposte*, «*Ius Ecclesiae*» 29 (2017), pp. 327-352, e in ID., *Nulla est charitas sine iustitia. Saggi di diritto canonico in memoria del Card. Velasio De Paolis*, CS, cit., pp. 135-168.

licemente accaduto – il risultato del ricorso amministrativo presso la Segnatura Apostolica è stato positivo, almeno, perché si è prodotta una maggiore precisione da parte dell'autorità amministrativa nell'agire in osservanza della norma per evitare ulteriori ricorsi.⁶²

⁶² Cfr. N. SCHÖCH, *Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica al servizio dell'equa soluzione dei conflitti tra i fedeli e le autorità amministrative della Chiesa*, «Antonianum» 80 (2005), p. 327.